



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MTR-3

(Periodo regolatorio 2026-2029)

Deliberazione 397/2025/R/RIF

Brindisi

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni redatti a cura di AGER Puglia (capitoli 1,4 e 5), in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC), altri a cura dei gestori operativi (G, capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029.

L'Ente territorialmente competente è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, unitamente agli altri atti

- piano economico-finanziario (PEF),
- dichiarazioni di veridicità,
- delibera di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza

Suddetti atti complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Sommario

1	Premessa (ETC).....	4
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	7
1.5	Altri elementi da segnalare.....	8
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	8
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	8
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	10
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	10
3.1	Dati tecnici e potenziamento del servizio	11
3.1.1	Variazioni di perimetro	12
3.1.2	Livelli e variazioni della qualità	12
3.2	Fonti di finanziamento	14
3.3	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	15
3.3.1	Dati di conto economico	15
3.3.2	Focus sugli AR e AR _{sc}	21
3.3.3	Componenti di costo previsionali	23
3.3.4	Investimenti	24
3.3.5	Dati relativi ai costi di capitale	25
4	Attività di validazione (ETC).....	26
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	28
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	28
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	31
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K	33
5.1.3	Coefficiente CRI	34
5.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	35
5.2.1	Componenti previsionali COnew.....	35
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	36
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	36
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	37
5.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	37
5.3.3	Componenti previsionali CQ	38
5.3.4	Componenti previsionali COANT	38
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	39
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	40
5.6	Conguagli	41
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	44
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	45
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	47
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	47
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	48

1 Premessa (ETC)

La presente relazione, a cura dell'Ente Territorialmente Competente individuato nell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche "ETC" o "AGER"), è redatta in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3"), ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026-2029. La presente relazione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dall'Autorità con Determina del 07 novembre 2025 n. 1/2025 – DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”.

La relazione è volta in particolare a illustrare:

- L'iter istruttorio volto alla validazione e di assunzione delle pertinenti determinazioni effettuato dall'ETC rispetto alla documentazione trasmessa dai soggetti gestori operanti nel bacino;
- l'assunzione delle determinazioni di competenza dell'ETC ai fini della predisposizione dei PEF del bacino tariffario per il III periodo regolatorio di cui al MTR-3.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia è organizzato e disciplinato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, che ha ridefinito il modello organizzativo regionale del settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER).

La normativa regionale ha individuato nell'intero territorio pugliese un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico, attribuendo ad AGER le funzioni di Ente di governo del servizio, con partecipazione obbligatoria della Regione, della Città Metropolitana di Bari e di tutti i Comuni pugliesi. L'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, regolazione, controllo e pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani previste dalla normativa statale e regionale, assicurando il coordinamento unitario delle attività svolte sul territorio regionale.

Al fine di garantire una gestione efficiente dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha inoltre previsto una articolazione territoriale dell'ATO unico attraverso gli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), costituiti da aggregazioni di Comuni individuate secondo criteri di omogeneità territoriale, efficienza gestionale ed economicità. Gli ARO rappresentano pertanto i bacini territoriali di riferimento per l'organizzazione operativa e l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mentre le attività di trattamento, recupero e smaltimento sono organizzate e coordinate a livello dell'intero ambito regionale.

In tale assetto organizzativo, ai sensi della normativa regionale vigente, le procedure di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono svolte dai singoli Comuni o dai Comuni associati nell'ARO di riferimento, operanti mediante la relativa struttura di governance prevista dalla disciplina regionale, mentre AGER esercita le funzioni di coordinamento, controllo e regolazione del sistema, nonché le ulteriori competenze attribuitegli dalla legislazione statale e regionale. Per quanto concerne invece gli impianti e la gestione dei flussi dei rifiuti, AGER svolge le funzioni di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza, prossimità e sostenibilità ambientale definiti dalla pianificazione regionale.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, tutela ambientale e sostenibilità, perseguendo gli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, recupero di materia e riduzione del ricorso allo smaltimento finale, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di economia circolare.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale e dalla regolazione nazionale emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), AGER svolge altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della predisposizione, verifica e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif. In tale veste, l'Agenzia è chiamata a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica della completezza, della coerenza, della congruità e della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai soggetti gestori e dagli enti coinvolti nella predisposizione tariffaria, assicurando il rispetto dei criteri e dei principi regolatori definiti dall'Autorità. In particolare, l'attività di validazione è finalizzata ad accertare che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano correttamente determinati sulla base delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, risultino effettivamente riconducibili alle attività incluse nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e rispettino i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità economica posti alla base della regolazione tariffaria. L'attività dell'ETC assume pertanto un ruolo centrale nel procedimento di approvazione tariffaria, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni utilizzate per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel MTR-3, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio, di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai fini della predisposizione dei PEF relativi al terzo periodo regolatorio 2026-2029, AGER ha coordinato le attività di raccolta, verifica e validazione dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale, avvalendosi del supporto tecnico-specialistico di ANEA – Associazione Nazionale Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti. Tale supporto è stato finalizzato ad assicurare uniformità metodologica, omogeneità istruttoria e coerenza applicativa nell'attuazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità per l'intero territorio regionale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'Ente territorialmente competente provvede innanzitutto ad indicare il/i comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario.

Nel caso di affidamento del servizio a livello sovracomunale che interessi una pluralità di ambiti tariffari, ivi incluso il caso di predisposizione di un PEF unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente può redigere la presente sezione (premessa) in forma aggregata per i predetti ambiti tariffari, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

L'ambito tariffario oggetto dell'aggiornamento del PEF coincide con il comune di Brindisi.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il sistema di gestione dei rifiuti nel Comune di Brindisi risulta articolato secondo il seguente assetto.

Per quanto riguarda il **Gestore Tecnoservice**, in qualità di gestore del Servizio di Igiene Urbana svolto presso il Comune di Brindisi, presso cui il servizio è iniziato il 15.06.2025 e terminerà il 15.06.2027.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Brindisi è organizzato da Teknoservice secondo un modello integrato che comprende tutte le principali attività di raccolta, trasporto, spazzamento e servizi accessori. La raccolta è svolta prevalentemente con sistema porta a porta per le principali frazioni (organico, secco residuo, carta, vetro e multimateriale), affiancato da isole di prossimità ed ecoisole informatizzate nelle aree in cui tale modalità risulta più funzionale.

Il servizio è completato dalla raccolta a chiamata di ingombranti, RAEE e sfalci vegetali, dalla gestione dei Centri Comunali di Raccolta, dalla raccolta di farmaci e pile esauste, nonché dalla rimozione degli abbandoni illeciti di rifiuti.

Il gestore garantisce inoltre la fornitura delle attrezzature necessarie alle utenze domestiche e non domestiche, con contenitori dedicati per le diverse frazioni di rifiuto e specifiche dotazioni per le ecoisole informatizzate. Le frequenze di raccolta sono differenziate in funzione della tipologia di utenza e della frazione conferita, con particolare attenzione alle attività produttive che richiedono una maggiore intensità di servizio. Sono inoltre previsti servizi dedicati per il periodo estivo, tra cui la pulizia delle spiagge pubbliche, nonché un sistema di prenotazione tramite numero verde, e-mail o portale web per i servizi a chiamata.

L'affidamento comprende anche un articolato sistema di spazzamento e lavaggio del territorio, che integra spazzamento meccanizzato e manuale, vuotatura dei cestini, lavaggio di strade e marciapiedi e interventi straordinari di pulizia, con particolare intensificazione nelle aree del centro storico e nei luoghi a maggiore frequentazione. Sono infine svolti, nell'ambito del medesimo contratto, i servizi di diserbo stradale e disinfestazione, che tuttavia risultano estranei al perimetro della gestione integrata dei rifiuti urbani e sono pertanto esclusi dalla valorizzazione tariffaria ai fini del PEF.

Il **Comune di Brindisi** svolge il servizio di Gestione Tariffe, Accertamento, Riscossione e Rapporto con gli Utenti e provvede altresì al pagamento delle tariffe al cancello per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, così come rendicontate nel bilancio analitico.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a servizio del Comune di Brindisi, il modello organizzativo vigente nella Regione Puglia prevede una netta separazione tra le attività di raccolta e trasporto, svolte nell'ambito dell'ARO di riferimento, e le attività di trattamento, recupero e smaltimento finale, coordinate a livello dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale da AGER, anche mediante la regolazione dei flussi verso gli impianti autorizzati.

Il rifiuto urbano residuo indifferenziato (EER 20.03.01) viene conferito presso impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) individuati dal sistema regionale, dove vengono effettuate le operazioni di selezione e trattamento finalizzate al recupero delle frazioni valorizzabili, alla produzione di combustibile solido secondario (CSS) e alla successiva destinazione delle frazioni residue agli impianti di recupero energetico o di smaltimento finale.

La frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) è destinata ad impianti di trattamento biologico autorizzati, nei quali viene sottoposta a processi di compostaggio e/o digestione anaerobica finalizzati al recupero di materia e alla produzione di ammendanti compostati e, ove previsto, di biogas e biometano.

Le frazioni secche valorizzabili derivanti dalla raccolta differenziata, quali carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, metalli e multimateriale, sono conferite a piattaforme convenzionate e impianti di selezione e recupero individuati nell'ambito del sistema regionale e dei consorzi di filiera del sistema CONAI. In tali impianti vengono effettuate le operazioni di selezione, valorizzazione e avvio al riciclo delle singole frazioni merceologiche, consentendo il recupero di materia e la successiva re-immissione dei materiali nei relativi cicli produttivi.

In particolare:

- la carta e il cartone sono conferiti a piattaforme convenzionate COMIECO per le operazioni di selezione e successivo avvio al riciclo presso cartiere autorizzate;
- gli imballaggi in plastica sono avviati a impianti di selezione convenzionati con il sistema COREPLA, ove vengono separati per polimero e destinati alle successive operazioni di recupero e riciclo;
- il vetro viene conferito a piattaforme convenzionate con il sistema COREVE per le attività di selezione e preparazione al riciclo presso le vetrerie;
- gli imballaggi metallici sono destinati alle filiere di recupero coordinate dai relativi consorzi nazionali di settore (RICREA e CIAL).

L'assetto impiantistico complessivamente presente nel Comune risulta coerente con il modello organizzativo delineato dalla L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., con la pianificazione regionale vigente e con il sistema di regolazione dei flussi definito da AGER, perseguendo gli obiettivi di autosufficienza, prossimità, recupero di materia ed economia circolare previsti dalla normativa nazionale e unionale. Costituisce un'unica eccezione a tale assetto l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), gestito direttamente dal gestore del servizio, che svolge una funzione intermedia nell'ambito della filiera di trattamento dei rifiuti.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7.3 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto ad acquisire dai soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella predisposizione tariffaria tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione, verifica e validazione del Piano Economico Finanziario relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029.

L'attività di raccolta documentale è stata finalizzata a consentire all'Ente Territorialmente Competente lo svolgimento delle verifiche previste dal MTR-3 in ordine alla completezza, coerenza, congruità e attendibilità dei dati trasmessi, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità. A tal fine, il gestore del servizio e il Comune hanno trasmesso la documentazione prevista dalla regolazione vigente, secondo gli schemi tipo approvati dall'Autorità con Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, sono stati acquisiti:

- La trasmissione del set completo di dati e delle informazioni economiche, patrimoniali, tecniche e gestionali necessarie alla determinazione delle componenti tariffarie riconosciute dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), compilato dai soggetti competenti per le rispettive attività e responsabilità;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo approvato dall'Autorità (Allegato 2 alla Determina n. 1/DTAC/2025), contenente la descrizione dell'assetto gestionale del servizio, l'illustrazione dei criteri adottati per la valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo, nonché tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle scelte effettuate nella predisposizione del PEF e delle istanze eventualmente formulate ai sensi della regolazione vigente;
- le dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi, predisposte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatte in conformità agli schemi tipo approvati dall'Autorità (Allegati 3 e 4 alla Determina n. 1/DTAC/2025), sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti competenti e finalizzate ad attestare la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni fornite;
- la documentazione amministrativa, contabile e gestionale sottostante alle attestazioni prodotte, comprensiva delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, dei contratti di servizio, degli atti di affidamento, dei libri cespiti, dei bilanci, dei prospetti di dettaglio e di ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini della riconciliazione dei dati dichiarati e dello svolgimento delle attività istruttorie di validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

La documentazione acquisita ha costituito la base informativa sulla quale AGER ha sviluppato le successive attività di verifica e validazione previste dal MTR-3, finalizzate ad accertare la corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, la loro riconducibilità alle attività ricomprese nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché la coerenza delle informazioni trasmesse con le risultanze delle fonti contabili e amministrative di riferimento.

1.5 Altri elementi da segnalare

Salvo quanto già specificato nei paragrafi precedenti, non vi sono ulteriori elementi da segnalare.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Ciascun gestore descrive i servizi forniti con riferimento a ogni ambito tariffario, avendo cura di:

- a. indicare il comune/i servito/i con specificazione del titolo giuridico (contratto di servizio, gestione in economia, altro) sottostante all'affidamento, la decorrenza e la durata dell'affidamento (con la relativa scadenza);
- b. descrivere sinteticamente il territorio servito segnalandone, in particolare, le caratteristiche che hanno riflessi sulle dimensioni qualitative ed economiche del servizio;
- c. indicare e descrivere in forma sintetica le modalità di erogazione dei singoli servizi che rientrano nel perimetro gestionale, ossia:

➤ spazzamento e lavaggio strade, specificando in particolare:

- se trattasi di spazzamento meccanizzato, manuale o misto;
- se è compresa o meno l'attività di lavaggio strade e suolo pubblico e/o di svuotamento cestini e/o raccolta foglie;
- se è compresa o meno la raccolta di rifiuti abbandonati e/o la raccolta ed il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale e/o la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

➤ raccolta e trasporto, specificando in particolare:

- il modello di raccolta (domiciliare, di prossimità o stradale) e le frequenze di raccolta, sia dei rifiuti urbani indifferenziati che dei flussi delle raccolte differenziate;
- se è compresa o meno la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- se è compreso o meno il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate (anche con la finalità di migliorare la qualità dei rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento);
- se sono comprese o meno le attività di messa in riserva dei rifiuti, deposito temporaneo prima della raccolta ai fini del trasporto in un impianto di recupero, nonché le attività di pretrattamento finalizzate a ottenere flussi di rifiuti monomateriale attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale, e/o ridurre il volume dei rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto verso gli impianti di trattamento, attraverso operazioni di pressatura, schiacciamento o compattazione (sia nel caso di raccolta multimateriale che nel caso di raccolta monomateriale);
- se è compresa o meno l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;

➤ gestione tariffe e rapporto con gli utenti, specificando in particolare se è compresa/prevista:

- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);

- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;
 - la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
 - l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- trattamento e recupero, indicando le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati, specificando se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;
- trattamento e smaltimento, indicando le attività di pretrattamento (della frazione indifferenziata) e/o di smaltimento effettuate, specificando la tipologia di impianto utilizzato (impianto di trattamento meccanico-biologico, discarica o incenerimento senza recupero energetico) e se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;

Per i servizi svolti dal Gestore si rinvia a quanto affermato nei precedenti paragrafi.

I servizi svolti dal Comune di Brindisi sono riassunti nella tabella seguente.

Tabella 1

Gestore Comune	Spazzamento e Lavaggio Strade (SI/NO)	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (SI/NO)	Trattamento e Recupero dei rifiuti urbani (SI/NO)	Trattamento e Smaltimento dei rifiuti urbani (SI/NO)	Gestione tariffe e rapporti con gli utenti (SI/NO)
Molfetta	NO	NO	SI	SI	SI

- d. indicare e descrivere le eventuali attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi. In caso di erogazione del servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, il gestore provvede a precisare se tale attività, ai fini tariffari, è da considerarsi tra le attività interne od esterne al perimetro del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani¹.

Il gestore svolge le attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti, utilizzando mezzi, attrezzature e personale che, sulla base dei driver utilizzati in contabilità analitica, è stato possibile dare separata evidenza dei relativi costi e ricavi. Le attività svolte e i relativi costi sostenuti sono indicati nella seguente tabella. Si specifica che la società svolge i servizi di Diserbo stradale e di disinfezione e disinfestazione per un corrispettivo pari ad € 111.209 nel 2026, e €111.209 nel 2027 i cui costi ai fini della riconciliazione con i dati contabili del bilancio di esercizio sono stati stralciati.

Tabella 2

CONTO ECONOMICO		Attività esterne al ciclo integrato dei RU	Diserbo stradale e Disinfestazione zanzare
B	B6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci		
	B7) Per servizi		
	B8) Per godimento beni di terzi		
	B9) Per il personale	111.209	111.209
	B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	B14) Oneri diversi di gestione		
COSTI DI PRODUZIONE		111.209	111.209

¹ Ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2 aggiornato il servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF).

2.2 Altre informazioni rilevanti

Ciascun gestore dovrà illustrare la propria situazione relativa a:

- lo stato giuridico-patrimoniale di eventuale crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) ovvero di Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- i ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo contrattuale);
- le sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

La società Teknoservice non versa in alcuna crisi patrimoniale e non è sottoposta a procedure concorsuali o pre concorsuali disciplinate dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro). Non sussistono ricorsi pendenti e non ci sono sentenze passate in giudicato in merito alle attività di Gestore.

Il Comune di Brindisi afferma di non trovarsi in alcuna situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. Dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). Altresì si rileva allo stato attuale l'assenza di ricorsi pendenti rilevanti e di sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio ad eccezione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9640/2024 del 02/12/2024 che, pronunciandosi sul ricorso proposto da Teknoservice s.r.l., seconda classificata, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione in favore di TEOREMA S.p.A. / AVR S.p.A. (con Determinazione n. 1746/2024 R.G., il Comune ha avviato infatti il procedimento di esecuzione di tale sentenza, in quanto esecutiva e vincolante).

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

In generale, il gestore del servizio integrato o, in caso di pluralità di gestori, ciascuno dei gestori dei servizi che compongono il servizio integrato, ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1 alla determina 1/DTAC/2025 (*Tool* di calcolo o *Tool*-PEF).

I contenuti riportati nel presente capitolo sono stati elaborati sulla base delle informazioni, dei dati tecnici e degli elementi descrittivi contenuti nelle relazioni di accompagnamento predisposte dai soggetti gestori che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani del bacino tariffario oggetto della presente predisposizione. In particolare, le informazioni relative all'organizzazione del servizio, alle modalità di svolgimento delle attività operative, alle caratteristiche gestionali, agli assetti impiantistici, nonché agli ulteriori elementi descrittivi della gestione, sono state desunte dalla documentazione trasmessa dai gestori nell'ambito del procedimento di validazione previsto dal MTR-3. L'Ente Territorialmente Competente ha provveduto ad acquisire tale documentazione e a verificarne la coerenza complessiva con il perimetro gestionale oggetto della presente predisposizione tariffaria, assumendola quale principale fonte informativa per la redazione del presente capitolo. Rimane ferma la responsabilità dei singoli gestori in ordine alla veridicità, completezza e correttezza delle informazioni e dei dati trasmessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del MTR-3.

I paragrafi seguenti del presente capitolo *3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio*, *3.2 Fonti di finanziamento*, si riferiscono alla gestione nel suo complesso, il paragrafo *3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento*, invece, riporta distintamente i dati economici riferiti al gestore industriale e al Comune.

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

Ciascun gestore, per quanto di propria pertinenza, rappresenta i dati tecnici che descrivono il perimetro e i livelli di qualità del servizio e ne illustra le variazioni previste nel quadriennio 2026-2029, indicando le conseguenti proposte di inquadramento in uno degli schemi regolatori di cui al comma 5.2 del MTR-3.

La proposta di inquadramento assume particolare rilievo nel caso della gestione in esame. Dall'analisi dei principali indicatori di qualità del servizio emerge infatti che la gestione si colloca nel quadriennio 2026-2029 in una fase di potenziamento e miglioramento delle prestazioni operative, necessaria per conseguire livelli di servizio coerenti con gli obiettivi regolatori previsti dalla disciplina vigente ARERA. In primo luogo, con riferimento agli indicatori R1 e R2, utilizzati ai fini della valutazione delle performance gestionali e del relativo inquadramento regolatorio, i valori attualmente registrati risultano i seguenti.

In particolare,

- a) per quanto riguarda il macroindicatore R1, calcolato per Ambito Tariffario, si rinvia alla tabella seguente.

Tabella 3

Comune	Quantità raccolta	Quantità conferita	Eff _{RD_SC}	Ricavi massimi	Ricavi consuntivi	QLT _{RD_SC}	R1
UdM	Tonnellate	Tonnellate	coefficiente	euro	euro	coefficiente	coefficiente
Brindisi	7.260	4.684	0,645	888.361	769.904	0,867	0,559

- b) per quanto riguarda il macroindicatore R2, calcolato per Ambito Tariffario, si rinvia alla tabella seguente.

Tabella 4

Comune	Q _{avv_ri} _{RD_FO,FU}	Q _{RD_FO,FU}	Avv_ri _{RD_FO,FU}	Incidenza MNC	Analisi merceologiche	QLT _{RD_FO}	R2
UdM	Tonnellate	Tonnellate	coefficiente	%	Numero	coefficiente	coefficiente
Brindisi	4.722	4.722	1,000	35,80%	6	0,940	0,94

Tale situazione evidenzia la necessità di interventi di miglioramento delle performance operative, finalizzati a consentire alla gestione di raggiungere, nel corso del periodo regolatorio 2026-2029, livelli coerenti con la classe di mantenimento per entrambi gli indicatori. Parallelamente, con riferimento agli standard di qualità contrattuale e tecnica disciplinati dal TQRIF, la gestione è chiamata a rafforzare ulteriormente i livelli di servizio, adeguando i propri processi organizzativi e operativi al fine di migliorare gli indicatori relativi ai tempi di risposta, alla gestione delle segnalazioni e più in generale alla qualità delle prestazioni rese all'utenza. Alla luce di tali elementi, la gestione può essere qualificata come una gestione in fase di potenziamento dei livelli di servizio, nella quale l'incremento delle attività operative e degli standard qualitativi rappresenta uno strumento necessario per conseguire, nel corso del quadriennio 2026-2029, livelli di prestazione coerenti con gli obiettivi regolatori previsti dall'MTR-3, TQRIF e RQTR. Invece, la valutazione del grado di efficienza della gestione è stata effettuata mediante il confronto tra il costo effettivamente sostenuto dal gestore e il corrispondente valore di benchmark di costo standard per singolo ambito tariffario. Le valutazioni congiunte relative agli *obiettivi di qualità del servizio* e al *grado di efficienza della gestione* consentono di individuare il corretto posizionamento della gestione all'interno della matrice regolatoria prevista dal MTR-3, ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio applicabile e della conseguente determinazione del livello del coefficiente K.

Alla luce di tali elementi, la combinazione tra:

- necessità di miglioramento e potenziamento dei livelli qualitativi del servizio, e

- presenza di un livello di efficienza economica sostanzialmente inferiore ai benchmark regolatori,

consente di collocare la gestione nel quadrante della matrice regolatoria prevista dal MTR-3 di seguito illustrata.

Tabella 5

Comune	Colonna - Grado di efficienza della gestione					Riga - Obiettivi di Qualità del servizio			Limite alla crescita
	ET 2024	RU 2024	CUeff2024	Benchmark	CUeff2024/Benchmark >1.05	R1 2024	R2 2024	Giudizio	Schema
Brindisi	24.932.550	39.810	62,63	30,18	VERO	0,56	0,94	Miglioramento	Schema III

3.1.1 Variazioni di perimetro

Ciascun gestore indica le eventuali modifiche al perimetro del servizio integrato avvenute nel 2024-2025 (quali, a titolo esemplificativo, la cessazione o acquisizione di comuni serviti o nuovi servizi forniti o cessati), i cui effetti si riflettono nelle evidenze contabili impiegate per la predisposizione tariffaria 2026-2029.

Nel caso del Comune di Brindisi, si evidenzia che Teknoservice è subentrata nella gestione nel corso dell'anno 2025. Pertanto, essendosi l'avvicendamento gestionale concretizzato nel periodo oggetto di rilevazione dei dati contabili di riferimento, il Gestore si è avvalso della facoltà prevista dalla regolazione di valorizzare i costi previsionali di subentro in luogo dei dati contabili storici, ritenuti non rappresentativi della gestione a regime.

Ciascun gestore illustra, poi, le eventuali variazioni di perimetro gestionale attese per le annualità del quadriennio 2026-2029 che interessano uno o più dei servizi forniti (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione e di riutilizzo dei rifiuti urbani), fornendo adeguata evidenza con riferimento all'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente K da parte dell'Ente territorialmente competente, di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI e CO_{new}) e/o di costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (nello specifico CO_{116}^{exp}).

Con riferimento al periodo regolatorio 2026-2029, il gestore ha dichiarato che non sono previste variazioni strutturali del perimetro gestionale, quali processi di aggregazione tra gestioni, estensioni territoriali del servizio, modifiche dell'assetto organizzativo ovvero passaggi generalizzati da un modello di raccolta ad un altro. Le principali evoluzioni programmate riguardano esclusivamente interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi già ricompresi nel perimetro dell'affidamento, finalizzati all'innalzamento dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio reso all'utenza. Secondo quanto rappresentato dal gestore, tali interventi non determinano modifiche del perimetro gestionale, ma costituiscono un'evoluzione ordinaria dell'organizzazione del servizio. L'eventuale richiesta di riconoscimento di componenti tariffarie previsionali correlate ai maggiori costi operativi è formulata, ove ricorrano i presupposti, nelle specifiche sezioni della proposta tariffaria dedicate alle componenti disciplinate dal MTR-3. Nel complesso, il gestore rappresenta una gestione caratterizzata dalla sostanziale stabilità del perimetro di affidamento e da un progressivo rafforzamento delle attività operative, volto al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio nel periodo regolatorio 2026-2029.

3.1.2 Livelli e variazioni della qualità

Con riferimento alle annualità del quadriennio 2026-2029, ciascun gestore illustra le variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività dallo stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità con l'Allegato A alla deliberazione 15/2022/R/RIF (TQRIF), rispetto a quelle concordate o richieste dall'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di

spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi definiti dall'Autorità).

Con riferimento alle annualità del periodo regolatorio 2026-2029, il gestore rappresenta che non sono previste variazioni significative delle caratteristiche del servizio derivanti da specifiche richieste o accordi intervenuti con l'Ente Territorialmente Competente, ulteriori rispetto a quanto già previsto dal contratto di servizio. Le principali evoluzioni attese riguardano pertanto gli adeguamenti resi necessari dall'applicazione della regolazione nazionale e, in particolare, dagli obblighi di qualità introdotti dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif (TQRIF), nonché dagli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina regolatoria vigente. Tali interventi comportano l'adeguamento dei processi organizzativi e gestionali al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità contrattuale e tecnica applicabili. Non sono invece previste ulteriori modifiche delle caratteristiche del servizio derivanti da specifiche richieste formulate dall'Ente Territorialmente Competente. Il gestore ritiene pertanto che le variazioni attese nel periodo regolatorio siano riconducibili esclusivamente agli adeguamenti richiesti dalla regolazione nazionale.

Il gestore fornisce, quindi, adeguata giustificazione dell'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente K da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI e CO_{new}) e/o di costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (nello specifico CQ^{exp}).

Con riferimento agli strumenti di regolazione previsti dal MTR-3, il gestore rappresenta che gli interventi programmati per il periodo regolatorio 2026-2029 risultano compatibili con l'assetto organizzativo e con le risorse già disponibili e, pertanto, non determinano l'esigenza di richiedere specifiche misure di sostegno tariffario ulteriori rispetto a quelle ordinariamente riconoscibili dal Metodo. In particolare, il gestore non ritiene necessario richiedere la valorizzazione del coefficiente K quale misura a supporto del percorso di miglioramento della gestione, né il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI e CO_{new}) o di costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (CQ^{exp}), ritenendo che gli obiettivi programmati possano essere perseguiti nell'ambito delle ordinarie componenti tariffarie previste dal MTR-3.

Inoltre, il gestore fornisce i dati relativi ai valori e agli obiettivi di miglioramento del:

- macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF (di seguito: RQTR);

Con riferimento a quanto richiesto dallo schema tipo di relazione, il gestore fornisce di seguito gli elementi informativi relativi al macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF (RQTR). Il corrispettivo riconosciuto al gestore per le frazioni raccolte come multimateriale è determinato sulla base di un prezzo unitario espresso in euro/tonnellata, definito contrattualmente con il soggetto esterno incaricato delle attività di selezione e avvio a recupero. Tale corrispettivo è generalmente unico per le diverse frazioni raccolte e risulta normalmente inferiore ai corrispettivi massimi previsti dall'Accordo ANCI-CONAI, in quanto incorpora già i costi delle attività svolte dalla società esterna (separazione delle frazioni, gestione degli scarti e avvio a recupero).

Nella tabella seguente si indicano le quantità, i ricavi e il valore assunto dal macro-indicatore R1 per l'anno 2024 per ciascun ambito tariffario.

Tabella 6

Comune	Quantità raccolta	Quantità conferita	Eff _{RD_SC}	Ricavi massimi	Ricavi consuntivi	QLT _{RD_SC}	R1
UdM	Tonnellate	Tonnellate	coefficiente	euro	euro	coefficiente	coefficiente
Brindisi	7.260	4.684	0,645	888.361	769.904	0,867	0,559

- macro-indicatore R2 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio della frazione organica”, di cui all’articolo 7-bis della RQTR.

Il gestore svolge l’attività di raccolta della frazione umida proveniente da mense e cucine (codice EER 20.01.08), separatamente dagli sfalci e dalle potature del verde, e il successivo conferimento agli impianti di trattamento, mentre le attività di trattamento (quali compostaggio o digestione anaerobica) sono svolte da impianti esterni.

I quantitativi raccolti vengono pertanto integralmente conferiti agli impianti di trattamento senza ulteriori lavorazioni intermedie; di conseguenza, le quantità raccolte coincidono esattamente con quelle conferite in ingresso agli impianti. Ne deriva che il coefficiente di avvio a riciclaggio (Avv_{ricRD_FO,FU}) assume valore pari a 1.

La qualità della frazione organica raccolta è verificata sia attraverso le analisi merceologiche effettuate dai Consorzi CONAI che dal Gestore stesso con campagne della nostra associazione di categoria.

Tali verifiche consentono di valutare l’eventuale presenza di frazione estranea (impurità) nel rifiuto organico conferito, elemento che incide sulla qualità del materiale avviato a riciclaggio e quindi sul valore del macro-indicatore.

Ai fini della determinazione del valore dell’indicatore R2, il gestore utilizza i dati relativi ai quantitativi di frazione organica raccolti e conferiti agli impianti di trattamento, nonché le informazioni relative alla qualità del materiale risultanti dalle verifiche merceologiche effettuate come descritto sopra.

Tabella 7

Comune	Q _{avv_ricRD_FO,FU}	Q _{RD_FO,FU}	Avv _{ricRD_FO,FU}	Incidenza MNC	Analisi merceologiche	QLT _{RD_FO}	R2
UdM	Tonnellate	Tonnellate	coefficiente	%	Numero	coefficiente	coefficiente
Brindisi	4.722	4.722	1,000	35,80%	6	0,940	0,94

Infine, il gestore descrive, ove rilevante, le condizioni che hanno portato al mancato conseguimento dell’obiettivo di miglioramento relativo al parametro Ha che esprime il grado di copertura dei costi della raccolta differenziata laddove $H_{a-2}^{effettivo} < H_{a-2}^{target}$, e trova, perciò, valorizzazione la componente di riclassificazione $Cord_a^{eff}$.

Tale indicatore non è confrontabile perché non è stato determinato in sede di prima applicazione MTR-2 2024-2025 su base dati 2022. Il parametro (H) su basi dati 2024 è invece stato determinato sulla base dei dati effettivamente disponibili.

Tabella 8

Comune	AR ^{AGG} _{SC si}	CRD ^{AGG} _{SC si}	H ₂₀₂₄ obiettivo	Classe di appartenenza	AR ^{AGG} _{SC si}	CRD ^{AGG} _{SC si}	H ₂₀₂₄ effettivo	Classe di appartenenza	Obiettivo raggiunto	Componente e COrd
Brindisi				I	794.725	1.588.532	50,03%	D		

3.2 Fonti di finanziamento

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

La proposta tariffaria è stata fatta su base dati economici e patrimoniali previsionali e non di consuntivo.

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2025 sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario (o all'ambito unitario di cui al comma 31.2 del MTR-3) e agli anni del periodo 2026-2029, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-3. Tali dati devono essere illustrati da ciascun gestore (ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 8 del MTR-3.

Si conferma che il PEF è stato redatto in conformità al modello previsto dalla determina 1/DTAC/2025 e che lo stesso sintetizza l'insieme delle informazioni e dei dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative al periodo regolatorio 2026-2029, in coerenza con i criteri stabiliti dal MTR-3.

Al fine di garantire la tracciabilità, la verificabilità e la coerenza dei dati utilizzati, è stato predisposto uno specifico file di raccolta dati, strutturato secondo una metodologia rigorosa e guidata, che consente di ricostruire in modo puntuale il processo di determinazione delle grandezze economiche e patrimoniali rilevanti ai fini tariffari. La struttura del file è stata progettata per agevolare l'attività di validazione dei dati da parte dell'Ente territorialmente competente, permettendo al contempo la riconciliazione sistematica dei dati economici e patrimoniali con le fonti contabili obbligatorie, quali il bilancio d'esercizio, la contabilità aziendale generale ed analitica e il libro cespiti aziendale.

Tale impostazione consente di rendere trasparente il collegamento tra i dati contabili di origine e le grandezze regolatorie riportate nel PEF, facilitando le attività istruttorie e di verifica previste dall'articolo 8 del MTR-3.

Teknoservice non ha seguito l'impostazione metodologica definita da AGER per la rilevazione dei dati, limitandosi a trasmettere il tool di calcolo ufficiale ARERA compilato con la valorizzazione dei costi previsionali di subentro, quantificati sulla base delle migliori stime disponibili.

In caso di avvicendamento gestionale, in conformità alla disciplina contenuta nel comma 4.6, della determina 1/DTAC/2025, il gestore dovrà fornire adeguata giustificazione dei dati inseriti e delle eventuali stime effettuate per la predisposizione del PEF, in coerenza con il piano economico-finanziario di affidamento.

Si evidenzia che la predisposizione del Piano Economico-Finanziario si colloca nell'ambito di un avvicendamento gestionale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 4.6 della determina 1/DTAC/2025. In tale contesto, il gestore rappresenta che i dati utilizzati per la predisposizione del PEF sono stati determinati sulla base di specifiche stime.

3.3.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel/i PEF² dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti da ciascun gestore nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 8 del MTR-3.

² Come già richiamato, la relazione di accompagnamento può fare riferimento ad un unico ambito tariffario (e perciò ad un unico PEF) oppure ad un gruppo di ambiti tariffari. In questo secondo caso la relazione può comunque riferirsi ad un solo PEF (PEF unitario ai sensi del comma 31.2 del MTR-3) oppure ad una pluralità di PEF, tipicamente afferenti al medesimo affidamento/soggetto affidatario: l'Ente deve fornire una rappresentazione sufficiente a dimostrare che i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari sono attribuiti al singolo ambito secondo le regole di cui ai commi 4.3 e 4.4 della determina 1/DTAC/2025, nelle more della decorrenza delle misure previste dalla deliberazione 373/2025/R/RIF (nello specifico di quelle previste dal Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione in parola).

A tal fine il gestore dovrà innanzitutto, ove rilevante, dar conto dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-3, evidenziandone la coerenza con le regole di cui alla determina 1/DTAC/2025, nelle more della decorrenza delle misure previste dalla deliberazione 373/2025/R/RIF.

Nella seguente tabella si dà conto delle migliori stime fatte da Teknoservice poiché la gestione si colloca nell'ambito di un avvicendamento gestionale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 4.6 della determina 1/DTAC/2025. In tale contesto, il gestore rappresenta che i dati utilizzati per la predisposizione del PEF sono stati determinati sulla base di specifiche stime.

Tabella 9

CONTO ECONOMICO		Attività	Servizio integrato rifiuti urbani - Attribuzione diretta costi e ricavi					Costi Comuni - Valore complessivo Società				Sezione ricavi - Servizio integrato rifiuti urbani					Attività diverse		Poste straordinarie	Totale	
		Componenti tariffarie	CRT	CTS	CTR	CRD	CSL	ACC	CARC totale società	CGG totale società	CCD totale società	COAL totale società	Ricavi AR da vendita materiali	Ricavi AR da vendita energia	Ricavi AR per attività diverse dal SGRIU	Ricavi ARSC	Altri Ricavi diversi da AR e ARSC	Attività esterne al ciclo integrato del RIU			Altre attività diverse
A	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni																14.686.422				14.686.422
	A2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti																				
	A3) Variazione lavori in corso su ordinazione																				
	A4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni																				
	A5) Altri ricavi e proventi																				
	Contributi in conto capitale (quote esercizio)																				
	Contributi in conto esercizio																				
	Altri ricavi																				
VALORE DELLA PRODUZIONE																	14.686.422				14.686.422
B	B6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci		249.280			744.840	570.865			51.382											1.616.367
	B7) Per servizi		130.778			390.759	299.488			285.907											1.106.933
	B8) Per godimento beni di terzi		39.791			118.894	91.123			68.001											317.808
	B9) Per il personale		1.598.530			4.776.355	3.660.724			261.295								111.209			10.408.113
	B10) Ammortamenti e svalutazioni																				
	B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali																				
	B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali																				
	B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni																				
	B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide																				
	B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci																				
	B12) Accantonamenti per rischi																				
	di cui costi di gestione post-operativa delle discariche																				
	di cui accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento																				
	di cui accantonamenti per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie																				
	di cui altri accantonamenti																				
	B13) Altri accantonamenti																				
	di cui costi di gestione post-operativa delle discariche																				
	di cui accantonamenti per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento																				
	di cui accantonamenti per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie																				
	di cui altri accantonamenti																				
	B14) Oneri diversi di gestione											4.450									
COSTI DI PRODUZIONE			2.018.378			6.030.848	4.622.201			666.584		4.450						111.209			13.453.670

Per quanto riguarda il Comune di Brindisi, l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla rilevazione dei costi e dei ricavi rendicontati nel 2024, ed utilizzati ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, dell'annualità 2026. I valori rendicontati per l'annualità 2024, coerentemente con le direttrici regolatorie contenute nel MTR-3, dovranno essere utilizzati ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'intero quadriennio del III° periodo regolatorio (anni 2026/2029).

L'Amministrazione Comunale ha rilevato dette poste in misura corrispondente alle risultanze contabili rinvenibili nel Rendiconto di gestione afferente all'annualità 2024, al netto dell'IVA (nel caso di IVA indetraibile, opportunamente rendicontata con separata evidenza) ed eventualmente sono state detratte le voci che, ai sensi dell'art. 8 del MTR-3, non sono ammesse a riconoscimento tariffario quali ad esempio le poste rettificative, così come elencate nell'art. 1 del MTR-3, i costi attribuibili a costi di natura previsionale, ecc. Per queste si fornisce specifica e separata evidenza nelle tabelle successive.

Tabella 10

Descrizione spesa	Riferimento capitolo di spesa	Costo diretto/indiretto	Voce CEE	Costo operativo o Canone/Mutuo/Leasing (pagati ai proprietari di infrastrutture valorizzate nel foglio IN cespiti)	Componente tariffaria	TV/TF	Importo (euro) (IVA esclusa)	IVA (euro)	Totale	Note (descrivere in particolare le modalità di attribuzione dei costi indiretti e/o comuni)
STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TRIBUTI	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	10.000	1.000	11.000	
CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150106 (I	9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	27.273	2.727	30.000	
EER 200108-200302-200201 TRATTAMENTO FORSU	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	100.000	10.000	110.000	
SELEZIONE RIFIUTI CER 150106 E CER 150107 (IMB. VETRO)	9531028 - 9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	517.500	51.750	569.250	
TRATTAMENTO EER 20.03.01 20.03.03 DITTA CISA S.P.A	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	540.000	54.000	594.000	
RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 20 03 AVR S.p.A.	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	27.000	2.700	29.700	
TRATTAMENTO FORSU EER 20 01 08 - 200201 PROGEVA SRL + INTEGRAZIONE	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	820.227	82.023	902.250	Gennaio 2025, quotato per € 25.000 (50.000/2), è stato decurtato dal totale.
TRATTAMENTO EER 20.03.01 20.03.03 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S.R.L.	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	100.000	10.000	110.000	
TRATTAMENTO EER 20.03.01 20.03.03 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S.R.L.	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	30.000	3.000	33.000	
SELEZIONE CER 150101 (IMB. IN CARTONE) E CER 200101 (CARTA E CARTONE), SUD GAS SRL.	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	120.000	12.000	132.000	
VALORIZZAZIONE RIFIUTI CER 17.09.04	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	8.636	864	9.500	
VALORIZZAZIONE RIFIUTI CER 20.01.23	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	19.818	1.982	21.800	
Personale UFFICIO TRIBUTI	1310001 1311002 1315035	Diretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	35.814		35.814	0,5
Personale UFFICIO RAGIONERIA	1310001 1311002 1315036	Diretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	20.588		20.588	0,3
Personale UFFICIO AMBIENTE	9516001 9517002 9521035	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	377.454		377.454	
Fornitura BPE (Buoni Pasto)	9531025	Diretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	3.636	364	4.000	
SELEZIONE CER 200307 (INGOMBRANTI)-CER 200136 (INGOMBRANTI LEGNOSI) -CER 200203 (RIFIUTI INFERIALI) - CER200105 - CER200124	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	507.425	50.743	558.168	
CONFERIMENTO EER 20.03.01 20.03.03 INTEGRAZIONE	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	5.700.000	570.000	6.270.000	
CONFERIMENTO CER (15 01 02, 150106) DITTA TEOREMA SPA/AVR SPA	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	383.474	38.347	421.821	
CONFERIMENTO VARI CER (15 01 03, 15 06 01, 17 06 03, 17 06 05, 20 01 21, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 40, 20 01 41, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 05, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 08, 20 03 09, 20 03 10, 20 03 11, 20 03 12, 20 03 13, 20 03 14, 20 03 15, 20 03 16, 20 03 17, 20 03 18, 20 03 19, 20 03 20, 20 03 21, 20 03 22, 20 03 23, 20 03 24, 20 03 25, 20 01 40 E 16 06 01, 20 04 01, 20 04 02, 20 04 03, 20 04 04, 20 04 05, 20 04 06, 20 04 07, 20 04 08, 20 04 09, 20 04 10, 20 04 11, 20 04 12, 20 04 13, 20 04 14, 20 04 15, 20 04 16, 20 04 17, 20 04 18, 20 04 19, 20 04 20, 20 04 21, 20 04 22, 20 04 23, 20 04 24, 20 04 25, 20 04 26, 20 04 27, 20 04 28, 20 04 29, 20 04 30, 20 04 31, 20 04 32, 20 04 33, 20 04 34, 20 04 35, 20 04 36, 20 04 37, 20 04 38, 20 04 39, 20 04 40, 20 04 41, 20 04 42, 20 04 43, 20 04 44, 20 04 45, 20 04 46, 20 04 47, 20 04 48, 20 04 49, 20 04 50, 20 04 51, 20 04 52, 20 04 53, 20 04 54, 20 04 55, 20 04 56, 20 04 57, 20 04 58, 20 04 59, 20 04 60, 20 04 61, 20 04 62, 20 04 63, 20 04 64, 20 04 65, 20 04 66, 20 04 67, 20 04 68, 20 04 69, 20 04 70, 20 04 71, 20 04 72, 20 04 73, 20 04 74, 20 04 75, 20 04 76, 20 04 77, 20 04 78, 20 04 79, 20 04 80, 20 04 81, 20 04 82, 20 04 83, 20 04 84, 20 04 85, 20 04 86, 20 04 87, 20 04 88, 20 04 89, 20 04 90, 20 04 91, 20 04 92, 20 04 93, 20 04 94, 20 04 95, 20 04 96, 20 04 97, 20 04 98, 20 04 99, 20 05 01, 20 05 02, 20 05 03, 20 05 04, 20 05 05, 20 05 06, 20 05 07, 20 05 08, 20 05 09, 20 05 10, 20 05 11, 20 05 12, 20 05 13, 20 05 14, 20 05 15, 20 05 16, 20 05 17, 20 05 18, 20 05 19, 20 05 20, 20 05 21, 20 05 22, 20 05 23, 20 05 24, 20 05 25, 20 05 26, 20 05 27, 20 05 28, 20 05 29, 20 05 30, 20 05 31, 20 05 32, 20 05 33, 20 05 34, 20 05 35, 20 05 36, 20 05 37, 20 05 38, 20 05 39, 20 05 40, 20 05 41, 20 05 42, 20 05 43, 20 05 44, 20 05 45, 20 05 46, 20 05 47, 20 05 48, 20 05 49, 20 05 50, 20 05 51, 20 05 52, 20 05 53, 20 05 54, 20 05 55, 20 05 56, 20 05 57, 20 05 58, 20 05 59, 20 05 60, 20 05 61, 20 05 62, 20 05 63, 20 05 64, 20 05 65, 20 05 66, 20 05 67, 20 05 68, 20 05 69, 20 05 70, 20 05 71, 20 05 72, 20 05 73, 20 05 74, 20 05 75, 20 05 76, 20 05 77, 20 05 78, 20 05 79, 20 05 80, 20 05 81, 20 05 82, 20 05 83, 20 05 84, 20 05 85, 20 05 86, 20 05 87, 20 05 88, 20 05 89, 20 05 90, 20 05 91, 20 05 92, 20 05 93, 20 05 94, 20 05 95, 20 05 96, 20 05 97, 20 05 98, 20 05 99, 20 06 01, 20 06 02, 20 06 03, 20 06 04, 20 06 05, 20 06 06, 20 06 07, 20 06 08, 20 06 09, 20 06 10, 20 06 11, 20 06 12, 20 06 13, 20 06 14, 20 06 15, 20 06 16, 20 06 17, 20 06 18, 20 06 19, 20 06 20, 20 06 21, 20 06 22, 20 06 23, 20 06 24, 20 06 25, 20 06 26, 20 06 27, 20 06 28, 20 06 29, 20 06 30, 20 06 31, 20 06 32, 20 06 33, 20 06 34, 20 06 35, 20 06 36, 20 06 37, 20 06 38, 20 06 39, 20 06 40, 20 06 41, 20 06 42, 20 06 43, 20 06 44, 20 06 45, 20 06 46, 20 06 47, 20 06 48, 20 06 49, 20 06 50, 20 06 51, 20 06 52, 20 06 53, 20 06 54, 20 06 55, 20 06 56, 20 06 57, 20 06 58, 20 06 59, 20 06 60, 20 06 61, 20 06 62, 20 06 63, 20 06 64, 20 06 65, 20 06 66, 20 06 67, 20 06 68, 20 06 69, 20 06 70, 20 06 71, 20 06 72, 20 06 73, 20 06 74, 20 06 75, 20 06 76, 20 06 77, 20 06 78, 20 06 79, 20 06 80, 20 06 81, 20 06 82, 20 06 83, 20 06 84, 20 06 85, 20 06 86, 20 06 87, 20 06 88, 20 06 89, 20 06 90, 20 06 91, 20 06 92, 20 06 93, 20 06 94, 20 06 95, 20 06 96, 20 06 97, 20 06 98, 20 06 99, 20 07 01, 20 07 02, 20 07 03, 20 07 04, 20 07 05, 20 07 06, 20 07 07, 20 07 08, 20 07 09, 20 07 10, 20 07 11, 20 07 12, 20 07 13, 20 07 14, 20 07 15, 20 07 16, 20 07 17, 20 07 18, 20 07 19, 20 07 20, 20 07 21, 20 07 22, 20 07 23, 20 07 24, 20 07 25, 20 07 26, 20 07 27, 20 07 28, 20 07 29, 20 07 30, 20 07 31, 20 07 32, 20 07 33, 20 07 34, 20 07 35, 20 07 36, 20 07 37, 20 07 38, 20 07 39, 20 07 40, 20 07 41, 20 07 42, 20 07 43, 20 07 44, 20 07 45, 20 07 46, 20 07 47, 20 07 48, 20 07 49, 20 07 50, 20 07 51, 20 07 52, 20 07 53, 20 07 54, 20 07 55, 20 07 56, 20 07 57, 20 07 58, 20 07 59, 20 07 60, 20 07 61, 20 07 62, 20 07 63, 20 07 64, 20 07 65, 20 07 66, 20 07 67, 20 07 68, 20 07 69, 20 07 70, 20 07 71, 20 07 72, 20 07 73, 20 07 74, 20 07 75, 20 07 76, 20 07 77, 20 07 78, 20 07 79, 20 07 80, 20 07 81, 20 07 82, 20 07 83, 20 07 84, 20 07 85, 20 07 86, 20 07 87, 20 07 88, 20 07 89, 20 07 90, 20 07 91, 20 07 92, 20 07 93, 20 07 94, 20 07 95, 20 07 96, 20 07 97, 20 07 98, 20 07 99, 20 08 01, 20 08 02, 20 08 03, 20 08 04, 20 08 05, 20 08 06, 20 08 07, 20 08 08, 20 08 09, 20 08 10, 20 08 11, 20 08 12, 20 08 13, 20 08 14, 20 08 15, 20 08 16, 20 08 17, 20 08 18, 20 08 19, 20 08 20, 20 08 21, 20 08 22, 20 08 23, 20 08 24, 20 08 25, 20 08 26, 20 08 27, 20 08 28, 20 08 29, 20 08 30, 20 08 31, 20 08 32, 20 08 33, 20 08 34, 20 08 35, 20 08 36, 20 08 37, 20 08 38, 20 08 39, 20 08 40, 20 08 41, 20 08 42, 20 08 43, 20 08 44, 20 08 45, 20 08 46, 20 08 47, 20 08 48, 20 08 49, 20 08 50, 20 08 51, 20 08 52, 20 08 53, 20 08 54, 20 08 55, 20 08 56, 20 08 57, 20 08 58, 20 08 59, 20 08 60, 20 08 61, 20 08 62, 20 08 63, 20 08 64, 20 08 65, 20 08 66, 20 08 67, 20 08 68, 20 08 69, 20 08 70, 20 08 71, 20 08 72, 20 08 73, 20 08 74, 20 08 75, 20 08 76, 20 08 77, 20 08 78, 20 08 79, 20 08 80, 20 08 81, 20 08 82, 20 08 83, 20 08 84, 20 08 85, 20 08 86, 20 08 87, 20 08 88, 20 08 89, 20 08 90, 20 08 91, 20 08 92, 20 08 93, 20 08 94, 20 08 95, 20 08 96, 20 08 97, 20 08 98, 20 08 99, 20 09 01, 20 09 02, 20 09 03, 20 09 04, 20 09 05, 20 09 06, 20 09 07, 20 09 08, 20 09 09, 20 09 10, 20 09 11, 20 09 12, 20 09 13, 20 09 14, 20 09 15, 20 09 16, 20 09 17, 20 09 18, 20 09 19, 20 09 20, 20 09 21, 20 09 22, 20 09 23, 20 09 24, 20 09 25, 20 09 26, 20 09 27, 20 09 28, 20 09 29, 20 09 30, 20 09 31, 20 09 32, 20 09 33, 20 09 34, 20 09 35, 20 09 36, 20 09 37, 20 09 38, 20 09 39, 20 09 40, 20 09 41, 20 09 42, 20 09 43, 20 09 44, 20 09 45, 20 09 46, 20 09 47, 20 09 48, 20 09 49, 20 09 50, 20 09 51, 20 09 52, 20 09 53, 20 09 54, 20 09 55, 20 09 56, 20 09 57, 20 09 58, 20 09 59, 20 09 60, 20 09 61, 20 09 62, 20 09 63, 20 09 64, 20 09 65, 20 09 66, 20 09 67, 20 09 68, 20 09 69, 20 09 70, 20 09 71, 20 09 72, 20 09 73, 20 09 74, 20 09 75, 20 09 76, 20 09 77, 20 09 78, 20 09 79, 20 09 80, 20 09 81, 20 09 82, 20 09 83, 20 09 84, 20 09 85, 20 09 86, 20 09 87, 20 09 88, 20 09 89, 20 09 90, 20 09 91, 20 09 92, 20 09 93, 20 09 94, 20 09 95, 20 09 96, 20 09 97, 20 09 98, 20 09 99, 20 10 01, 20 10 02, 20 10 03, 20 10 04, 20 10 05, 20 10 06, 20 10 07, 20 10 08, 20 10 09, 20 10 10, 20 10 11, 20 10 12, 20 10 13, 20 10 14, 20 10 15, 20 10 16, 20 10 17, 20 10 18, 20 10 19, 20 10 20, 20 10 21, 20 10 22, 20 10 23, 20 10 24, 20 10 25, 20 10 26, 20 10 27, 20 10 28, 20 10 29, 20 10 30, 20 10 31, 20 10 32, 20 10 33, 20 10 34, 20 10 35, 20 10 36, 20 10 37, 20 10 38, 20 10 39, 20 10 40, 20 10 41, 20 10 42, 20 10 43, 20 10 44, 20 10 45, 20 10 46, 20 10 47, 20 10 48, 20 10 49, 20 10 50, 20 10 51, 20 10 52, 20 10 53, 20 10 54, 20 10 55, 20 10 56, 20 10 57, 20 10 58, 20 10 59, 20 10 60, 20 10 61, 20 10 62, 20 10 63, 20 10 64, 20 10 65, 20 10 66, 20 10 67, 20 10 68, 20 10 69, 20 10 70, 20 10 71, 20 10 72, 20 10 73, 20 10 74, 20 10 75, 20 10 76, 20 10 77, 20 10 78, 20 10 79, 20 10 80, 20 10 81, 20 10 82, 20 10 83, 20 10 84, 20 10 85, 20 10 86, 20 10 87, 20 10 88, 20 10 89, 20 10 90, 20 10 91, 20 10 92, 20 10 93, 20 10 94, 20 10 95, 20 10 96, 20 10 97, 20 10 98, 20 10 99, 20 11 01, 20 11 02, 20 11 03, 20 11 04, 20 11 05, 20 11 06, 20 11 07, 20 11 08, 20 11 09, 20 11 10, 20 11 11, 20 11 12, 20 11 13, 20 11 14, 20 11 15, 20 11 16, 20 11 17, 20 11 18, 20 11 19, 20 11 20, 20 11 21, 20 11 22, 20 11 23, 20 11 24, 20 11 25, 20 11 26, 20 11 27, 20 11 28, 20 11 29, 20 11 30, 20 11 31, 20 11 32, 20 11 33, 20 11 34, 20 11 35, 20 11 36, 20 11 37, 20 11 38, 20 11 39, 20 11 40, 20 11 41, 20 11 42, 20 11 43, 20 11 44, 20 11 45, 20 11 46, 20 11 47, 20 11 48, 20 11 49, 20 11 50, 20 11 51, 20 11 52, 20 11 53, 20 11 54, 20 11 55, 20 11 56, 20 11 57, 20 11 58, 20 11 59, 20 11 60, 20 11 61, 20 11 62, 20 11 63, 20 11 64, 20 11 65, 20 11 66, 20 11 67, 20 11 68, 20 11 69, 20 11 70, 20 11 71, 20 11 72, 20 11 73, 20 11 74, 20 11 75, 20 11 76, 20 11 77, 20 11 78, 20 11 79, 20 11 80, 20 11 81, 20 11 82, 20 11 83, 20 11 84, 20 11 85, 20 11 86, 20 11 87, 20 11 88, 20 11 89, 20 11 90, 20 11 91, 20 11 92, 20 11 93, 20 11 94, 20 11 95, 20 11 96, 20 11 97, 20 11 98, 20 11 99, 20 12 01, 20 12 02, 20 12 03, 20 12 04, 20 12 05, 20 12 06, 20 12 07, 20 12 08, 20 12 09, 20 12 10, 20 12 11, 20 12 12, 20 12 13, 20 12 14, 20 12 15, 20 12 16, 20 12 17, 20 12 18, 20 12 19, 20 12 20, 20 12 21, 20 12 22, 20 12 23, 20 12 24, 20 12 25, 20 12 26, 20 12 27, 20 12 28, 20 12 29, 20 12 30, 20 12 31, 20 12 32, 20 12 33, 20 12 34, 20 12 35, 20 12 36, 20 12 37, 20 12 38, 20 12 39, 20 12 40, 20 12 41, 20 12 42, 20 12 43, 20 12 44, 20 12 45, 20 12 46, 20 12 47, 20 12 48, 20 12 49, 20 12 50, 20 12 51, 20 12 52, 20 12 53, 20 12 54, 20 12 55, 20 12 56, 20 12 57, 20 12 58, 20 12 59, 20 12 60, 20 12 61, 20 12 62, 20 12 63, 20 12 64, 20 12 65, 20 12 66, 20 12 67, 20 12 68, 20 12 69, 20 12 70, 20 12 71, 20 12 72, 20 12 73, 20 12 74, 20 12 75, 20 12 76, 20 12 77, 20 12 78, 20 12 79, 20 12 80, 20 12 81, 20 12 82, 20 12 83, 20 12 84, 20 12 85, 20 12 86, 20 12 87, 20 12 88, 20 12 89, 20 12 90, 20 12 91, 20 12 92, 20 12 93, 20 12 94, 20 12 95, 20 12 96, 20 12 97, 20 12 98, 20 12 99, 20 13 01, 20 13 02, 20 13 03, 20 13 04, 20 13 05, 20 13 06, 20 13 07, 20 13 08, 20 13 09, 20 13 10, 20 13 11, 20 13 12, 20 13 13, 20 13 14, 20 13 15, 20 13 16, 20 13 17, 20 13 18, 20 13 19, 20 13 20, 20 13 21, 20 13 22, 20 13 23, 20 13 24, 20 13 25, 20 13 26, 20 13 27, 20 13 28, 20 13 29, 20 13 30, 20 13 31, 20 13 32, 20 13 33, 20 13 34, 20 13 35, 20 13 36, 20 13 37, 20 13 38, 20 13 39, 20 13 40, 20 13 41, 20 13 42, 20 13 43, 20 13 44, 20 13 45, 20 13 46, 20 13 47, 20 13 48, 20 13 49, 20 13 50, 20 13 51, 20 13 52, 20 13 53, 20 13 54, 20 13 55, 20 13 56, 20 13 57,										

Tabella 11

Descrizione spesa	Riferimento capitolo di spesa	Costo diretto/indiretto	Voce CEE	Costo operativo o Canone/Mutuo/Leasing (pagati ai proprietari di infrastrutture valorizzate nel foglio IN_cespiil)	Componente tariffaria	TV/TF	Importo (euro) (IVA esclusa)	IVA (euro)	Totale	Note (descrivere in particolare le modalità di attribuzione dei costi indiretti e/o comuni)
STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TRIBUTI	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV		1.000	11.000	
CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150106 (I	9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	27.273	2.727	30.000	
EER 200108-200302-200201 TRATTAMENTO FORSU	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	100.000	10.000	110.000	
SELEZIONE RIFIUTI CER 150106 E CER 150107 (IMB. VETRO)	9531028 - 9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	517.500	51.750	569.250	
TRATTAMENTO EER 20.03.01 20.03.03 DITTA CISA S.P.A	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	540.000	54.000	594.000	
RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 20 03 AVR S.p.A.	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	27.000	2.700	29.700	
TRATTAMENTO FORSU EER 20 01 08 - 200201 PROGEVA SRL + INTEGRAZIONE	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	820.227	82.023	902.250	Gennaio 2025, quotato per € 25.000 (50.000/2), è stato decurtato dal totale
TRATTAMENTO EER 20.03.01 20.03.03 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S.R.L.	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	100.000	10.000	110.000	
TRATTAMENTO EER 20.03.01 20.03.03 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 S.R.L.	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	30.000	3.000	33.000	
SELEZIONE CER 150101 (IMB. IN CARTONE) E CER 200101 (CARTA E CARTONE). SUD GAS SRL.	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	120.000	12.000	132.000	
VALORIZZAZIONE RIFIUTI CER 17.09.04	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	8.636	864	9.500	
VALORIZZAZIONE RIFIUTI CER 20.01.23	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	19.818	1.982	21.800	
Personale UFFICIO TRIBUTI	1310001 1311002 1315035	Diretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	35.814		35.814	0,5
Personale UFFICIO RAGIONERIA	1310001 1311002 1315036	Diretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	20.588		20.588	0,3
Personale UFFICIO AMBIENTE	9516001 9517002 9521035	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	377.454		377.454	
Fornitura BPE (Buoni Pasto)	9531025	Diretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	3.636	364	4.000	
SELEZIONE CER 200307 (INGOMBRANTI)-CER 200138 (INGOMBRANTI LEGNOSI) -CER 200203 (RIFIUTI CIMITERIALI) - CER200125 - CER200126 +	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	507.425	50.743	558.168	
CONFERIMENTO EER 20.03.01 20.03.03 INTEGRAZIONE	9530001	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	5.700.000	570.000	6.270.000	
CONFERIMENTO CER (15 01 02, 150106) DITTA TEOREMA SPA/AVR SPA	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	383.474	38.347	421.821	
CONFERIMENTO VARI CER (16 01 03, 16 06 01, 17 06 03, 17 06 05, 20 01 21, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 03 01) DITTA TEOREMA SPA/AVR	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	35.026	3.503	38.529	
CARICA EUROPEA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO, ATTIVITA' RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST CARA	9531003	Diretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	31.435		31.435	
Cancelleria Uffici Comunali	9526051-9626051-1426051	Diretto	B6	Costo operativo	CGGa	TF	1.238	272	1.510	IVA 22%
SELEZIONE CER 150101 (IMB. IN CARTONE) E CER 200101 (CARTA E CARTONE)	9530002 - 9531028	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	139.400	13.940	153.340	
SELEZIONE RIFIUTI CER 20 03 07, 20 01 38, 20 02 03, 04 01 09, 20 01 25, 20 01 40 E 16 06 01, ECO AMBIENTE SUD S.R.L.	9530002	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	139.500	13.950	153.450	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNE	9536001	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	1.426	314	1.740	IVA 22%
Canone e consumo di Energia Elettrica, Gas Naturale uffici comunali	9526058-9538050-9526055-9626055-9538003-1326055	Diretto	B7	Costo operativo	CGGa	TF	55.043	12.109	67.152	Quota di imputazione al 100% dell'ufficio ambiente ed al 50% dell'uff. tributi dei rispettivi costi
CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI	9526049	Diretto	B6	Costo operativo	CGGa	TF	738	162	900	IVA 22%
Tassa di possesso veicoli di proprietà comunale 2024	9571002	Diretto	B14	Costo operativo	CGGa	TF	650		650	
PEF AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 E 2025	9535000 - 9531003	Diretto	B7	Costo operativo	CGGa	TF	4.056	892	4.948	IVA 22%
RIPRISTINO AMBIENTALE - ABBANDONO RIFIUTI EX CASERMA EDERLE	9530017	Diretto	B7	Costo operativo	CRTa		4.825	482	5.307	

Il comune che gestisce in economia uno o più dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dovrà dare separata evidenza delle eventuali quote di costo relative all'IVA indetraibile, in coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1, *Tool* di calcolo.

Nella tabella seguente è fornita separata evidenza del valore dell'IVA indetraibile afferente al servizio regolato rientrando nel perimetro MTR-3, con distinta indicazione della quota attribuibile alla parte fissa e alla parte variabile. Il prospetto riporta, inoltre, il dettaglio dell'IVA relativa ai costi afferenti alle attività svolte direttamente dal gestore e dell'IVA riferita ai costi relativi alle attività di competenza del Comune.

Tabella 12

IVA - ANNO 2024	Costi di Parte variabile (TV)			Costi di Parte Fissa (TF)		
	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Imponibile e IVA su costi diretti del Comune	0	1.002.039	11.020.722	568.192	14.244	582.436
Imponibile e IVA su fatture emesse dal Gestore/Gestori affidatari (no smaltimento)	8.169.219	816.922	8.986.141	5.894.834	589.483	6.484.318
Imponibile e IVA su fatture emesse per trattamento e smaltimento RU	8.761.785	876.179	9.637.964	0	0	0
Totale IVA	18.187.902	1.818.961	20.006.863	6.463.026	603.727	7.066.753

IVA - ANNO 2025	Costi di Parte variabile (TV)			Costi di Parte Fissa (TF)		
	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Imponibile e IVA su costi diretti del Comune	9.960.858	996.257	10.957.115	568.192	14.244	582.436
Imponibile e IVA su fatture emesse dal Gestore/Gestori affidatari (no smaltimento)	7.504.458	750.446	8.254.904	6.867.707	686.771	7.554.478
Imponibile e IVA su fatture emesse per trattamento e smaltimento RU	8.761.785	876.179	9.637.964	0	0	0
Totale IVA	17.465.316	1.746.703	19.212.019	7.435.899	701.014	8.136.914

3.3.2 Focus sugli AR e AR_{sc}

Il gestore dell'attività di avvio a riciclo di una o più delle frazioni differenziate e/o alla cessione sul mercato dell'eventuale energia prodotta dai rifiuti fornisce il dettaglio delle singole voci di ricavo di propria competenza, distinguendo tra i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi e per settori diversi (da allocare alla componente AR_{SC,a}) e i ricavi derivanti dalla vendita di materiale al di fuori dei sopra richiamati schemi e dalla cessione sul mercato di energia derivante dai rifiuti (da allocare alla componente AR_a).

Relativamente agli altri ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia (AR_a) il gestore, oltre ad indicare gli eventuali proventi della vendita di energia, specifica se sono o meno ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti conseguiti avvalendosi di *asset* e risorse del servizio integrato, dandone separata evidenza.

La riclassificazione dei ricavi nelle componenti AR e AR_{sc} riflette quanto già descritto nei precedenti paragrafi.

Alla luce di tale configurazione contrattuale e operativa, si ritiene corretto valorizzare una quota dei ricavi nella componente AR poiché si generano al di fuori del circuito diretto dei sistemi collettivi di *compliance* connessi alla responsabilità estesa del produttore.

Diversamente, nella componente AR_{sc} sono stati valorizzati i ricavi percepiti direttamente dai consorzi di filiera, in conformità ai corrispettivi previsti per l'anno 2024 dall'Accordo quadro ANCI-CONAI 2020-2024.

Tale impostazione consente pertanto di distinguere correttamente le diverse tipologie di ricavo in coerenza con quanto previsto dalla regolazione, allocando:

- nella componente AR_{SC} i ricavi derivanti dai sistemi collettivi di compliance;
- nella componente AR i ricavi derivanti da accordi contrattuali con società intermediarie specializzate nella separazione del multimateriale.

Tabella 13

Sono ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti ma effettuati avvalendosi di asset e risorse di tale servizio.

Componente tariffaria	Descrizione	Totale	Brindisi
AR (al lordo del ricadebito FE)	Vendita di materiali a mercato:		
	Carta selettiva		
	Carta congiunta		
	Plastica (Multimateriale)		
	Alluminio		
	Banda stagnata (Acciaio)		
	Vetro		
	Legno		
	Altro (Ferro, pile, farmaci, tessuti, olii esausti, RAEE, Pneumatici, toner, vernici, batterie, pneumatici, inerti, ...)		
	Vendita di energia da rifiuti urbani		
	Attività diverse dal SGRU che utilizzano asset e risorse del ciclo integrato rifiuti urbani		
	Totale attribuito		

Componente tariffaria	Descrizione	Totale	Brindisi
AR _{SC} (al lordo del ricadebito FE)	Carta selettiva	193.775	193.775
	Carta congiunta	37.724	37.724
	Plastica	471.770	471.770
	Alluminio		
	Banda stagnata (Acciaio)	6.847	6.847
	Vetro	59.787	59.787
	Legno		
	Altro (Ferro, pile, farmaci, tessuti, olii esausti, RAEE, Pneumatici, toner, vernici, batterie, pneumatici, inerti, ...)		
	Totale attribuito	769.904	769.904

Con riferimento alla richiesta contenuta nello schema tipo della relazione di accompagnamento, si rappresenta che, relativamente agli altri ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia (ARA), la società provvede a garantire una preventiva separazione contabile dei costi e dei ricavi tra le attività ricomprese nel perimetro regolatorio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le attività diverse svolte dalla società al di fuori di tale perimetro.

In particolare, la società adotta un sistema di contabilità analitica che consente di distinguere in modo puntuale i costi e i ricavi afferenti alle diverse linee di attività, assicurando che nel perimetro del MTR-3 siano ricompresi esclusivamente i valori riferibili alle attività del servizio regolato.

Ne consegue che eventuali ricavi derivanti da servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche qualora realizzati mediante l'utilizzo di asset o risorse aziendali condivise, risultano separatamente contabilizzati e non inclusi nelle componenti tariffarie del servizio regolato.

Tale impostazione risulta coerente con quanto previsto dalla DTAC 1/2025, in particolare dall'articolo 4.3, il quale stabilisce che, *nelle more della piena applicazione delle regole di separazione contabile introdotte dalla deliberazione 373/2025/R/RIF*, i costi e i ricavi relativi ad

eventuali infrastrutture condivise tra più ambiti o tra attività regolatorie e attività esterne al servizio siano attribuiti:

- in via prioritaria mediante il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
- in subordine, mediante l'applicazione di opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

Nel caso di specie, la società applica principalmente il criterio della contabilità separata, che consente di individuare direttamente i ricavi riferibili alle attività del servizio integrato. Solo nei casi residuali in cui si rendano necessarie ripartizioni tra attività condivise vengono applicati specifici driver di allocazione, definiti secondo criteri oggettivi e verificabili.

Alla luce di tale impostazione contabile e metodologica, i ricavi valorizzati nella componente ARa risultano pertanto limitati ai proventi effettivamente riconducibili alle attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri previsti dalla regolazione vigente.

3.3.3 Componenti di costo previsionali

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza, illustra in questa sezione, per le annualità del periodo 2026-2029, le proprie stime relative all'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali di cui agli articoli 10 e 17 del MTR-3. In particolare, il gestore fornisce adeguata giustificazione, ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell'ETC:

- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al perseguimento di *target* di potenziamento del servizio che hanno natura sistematica e i cui obiettivi siano verificabili su un arco temporale di durata almeno biennale illustrati nei paragrafi 3.1.1 e 0, dando evidenza del rispetto delle condizioni stabilite dal comma 10.3 del MTR-3 (corrispondenza tra costo e *target*, misurabilità, verificabilità, efficienza dei costi);
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio che hanno natura non sistematica connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 0, dando evidenza del rispetto delle condizioni stabilite dal comma 10.3 del MTR-3 (corrispondenza tra costo e *target*, misurabilità, verificabilità, efficienza dei costi);

Come anticipato nei paragrafi precedenti, nel periodo regolatorio MTR-3 2026-2029 il gestore prevede interventi di mantenimento e di progressivo miglioramento delle attività operative, riconducibili all'ordinaria evoluzione del servizio e compatibili con il perimetro gestionale vigente. Le iniziative programmate, pur contribuendo al miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio, non determinano, secondo il gestore, la necessità di richiedere il riconoscimento di componenti tariffarie previsionali ai sensi del MTR-3, in quanto i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle ordinarie componenti economiche del Piano Economico-Finanziario. Pertanto, il gestore non propone la valorizzazione di componenti previsionali associate a nuovi servizi o a specifiche finalità. Conseguentemente, non vengono richiesti il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI), di costi operativi associati a nuovi servizi (CNew) o delle ulteriori componenti previsionali disciplinate dal MTR-3.

- della proposta di valorizzazione, attraverso la componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$, di oneri variabili aggiuntivi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, descritti nel paragrafo 0, evidenziando le circostanze eccezionali che motivano la richiesta, nonché le azioni già poste in essere e quelle programmate per la rimanente durata dell'affidamento volte,

alternativamente o congiuntamente, all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, alla diminuzione della percentuale di rifiuto urbano residuo destinato allo smaltimento e alla diminuzione della produzione di rifiuto urbano residuo *pro capite*;

- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori conseguenti alla scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico o al rientro nel servizio medesimo;
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 0;
- della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, dei costi aggiuntivi a copertura di eventuali oneri relativi ai CRT_a , CRD_a e CSL_a , descritti nel paragrafo 0, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione I_a , producendo le opportune evidenze documentali da cui si evinca *ex-ante* l'entità dei maggiori oneri.

In relazione alle componenti previsionali disciplinate dal MTR-3 relativamente al precedente elenco puntato, diverse dalle componenti $CO_{new,TV,a}^{exp}$ e $CO_{new,TF,a}^{exp}$ il gestore ha richiesto la valorizzazione nella presente proposta delle componenti tariffarie illustrate nelle seguenti tabelle.

Tabella 14

Comune	COANT,TV,a		COANT,TF,a	
	2026	2027	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO
Brindisi	98.938	428.729	65.958	285.819

3.3.4 Investimenti

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2026-2029, illustra:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- gli interventi previsti per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

Per quanto riguarda il gestore con riferimento al periodo 2026-2029, il fabbisogno di investimenti, riguarda, allo stato attuale esclusivamente l'acquisizione di mezzi ed attrezzature, in gran parte sostitutive di beni aziendali che risulteranno obsoleti od inutilizzati in fase di programmazione. Fra le altre attività affidate alla Società dal Comune di Brindisi, si segnalano quelle relative ad investimenti finanziati nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR.

Per quanto riguarda invece il Comune di Brindisi per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2026-2029, considerata la natura dell'attività oggetto della gestione, non rileva la necessità di specifici investimenti diretti sul proprio Bilancio finalizzati all'acquisto/realizzazione di cespiti funzionali all'erogazione delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti.

3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale

Ciascun gestore, per le quattro annualità del periodo 2026-2029, opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui all'articolo 8, comma 2, del MTR-3, fornendo, nella presente relazione, evidenza dei cespiti posti a servizio dell'ambito tariffario a cui il PEF si riferisce e descrivendo, nel caso di infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o con servizi/business esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (in assenza di contabilità separata), gli eventuali *driver* impiegati per l'allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, occorre dar conto:

- nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 60% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

Di seguito è riportato il valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11 relativo alla TARI e la corrispondente quota inserita in accantonamento nel PEF.

Tabella 15

Calcolo valore FCDE ammesso in tariffa	Anno 2024
importo di competenza annua FCDE di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11	6.401.360,00
Percentuale imputazione tariffaria (max 60%)	30,00%
Importo ammesso a copertura tariffaria	1.920.408,00

Calcolo valore FCDE ammesso in tariffa	Anno 2025
importo di competenza annua FCDE di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11	6.401.360,00
Percentuale imputazione tariffaria (max 60%)	30,00%
Importo ammesso a copertura tariffaria	1.920.408,00

Coerentemente con quanto disciplinato nella Determinazione ARERA n. 2/2020 del 27 marzo 2020, integralmente richiamata, nella parte di pertinenza, anche dalla Determinazione DTAC n. 1/2025, ai fini della valorizzazione della componente ACC di cui al comma 16.2 del Metodo Tariffario, il valore del FCDE è quello effettivamente risultante dalle fonti contabili riferite all'anno a-2.

Al fine di intercettare esclusivamente la quota di competenza annuale, il Comune ha preso a riferimento la quota annuale di accantonamento al FCDE per la TARI iscritta nel bilancio dell'anno a-2, qualora esplicitamente individuabile e distinta nelle scritture contabili.

Si informa che, ai fini di agevolare la validazione dei dati da parte dell'Ente Territorialmente Competente, la quota di competenza annuale è stata desunta dall'extrapolazione dal prospetto "Allegato a/1 – Risultato di Amministrazione – Quote accantonate" del rendiconto della gestione;

Si evidenzia che il valore del FCDE, sia nel Rendiconto che nel Bilancio di previsione (da cui si evincono gli stanziamenti) risulta distinto per singola tipologia di entrata, dalle quali è poi possibile desumere i valori per singoli capitoli di entrata.

- nel caso di tariffa corrispettiva, del valore massimo previsto dalle norme fiscali.

L'ambito tariffario del Comune di Brindisi è in regime di tributo pertanto tale sezione non è compilata.

Ove rilevante, il gestore:

- fornisce separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;

Ai fini della predisposizione del PEF, non sono valorizzati i cespiti di proprietà di soggetti terzi, sia per la gestione di competenza del gestore sia per quella di competenza del Comune di Brindisi.

- illustra i criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;

Ai fini della predisposizione del PEF, né il gestore né il Comune di Brindisi gestiscono discariche.

I conferimenti dei rifiuti sono effettuati presso impianti di chiusura del ciclo di proprietà di soggetti terzi, che ne curano altresì la gestione.

- illustra le valutazioni effettuate in merito:

- alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-3;

Non vi sono casistiche particolare da segnalare in merito alla riconducibilità della tipologia di cespiti alle categorie stabilite da ARERA.

- alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui ai commi 15.5 e 15.6 del MTR-3.

Ai sensi dell'art. 15.6, il gestore non ha proposto, per alcune categorie di cespiti, l'adozione di vite utili superiori a quelle regolatorie standard, al fine di allineare la vita utile riconosciuta ai fini tariffari con l'effettiva vita tecnica dei beni, in coerenza con le stime adottate nella contabilità aziendale.

Ai sensi dell'art. 15.5, il gestore non ha proposto, per alcune categorie di cespiti, l'adozione di vite utili inferiori a quelle regolatorie standard.

4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione³, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Al fine di garantire uniformità, tracciabilità e confrontabilità delle attività istruttorie svolte nell'ambito della predisposizione tariffaria MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, AGER

³ Ai sensi dell'articolo 30.3 del MTR-3 l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale e, a tal fine, all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura o un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile o un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

ha definito una metodologia di validazione uniforme, applicata a tutti i gestori affidatari e ai Comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale.

Tale metodologia, sviluppata in coerenza con le disposizioni del MTR-3 e con il file di Raccolta Dati Tariffari (RDT) predisposto da ARERA, è stata integrata da uno specifico file istruttorio predisposto da AGER, finalizzato ad acquisire un livello di dettaglio informativo ulteriore rispetto a quello richiesto dalla regolazione nazionale. Lo strumento ha consentito di ricostruire puntualmente il percorso di riconciliazione tra le risultanze delle fonti contabili obbligatorie e le componenti tariffarie riconoscibili, nonché di effettuare verifiche automatiche di completezza, coerenza e congruità dei dati trasmessi.

Il file istruttorio predisposto da AGER è stato compilato e trasmesso dalla generalità dei gestori operanti nell'ambito territoriale, consentendo lo svolgimento di un procedimento di validazione omogeneo e basato sulla piena riconciliazione tra dati contabili, criteri regolatori e componenti tariffarie.

La metodologia di riclassificazione dei dati ai fini tariffari si articola in una sequenza di passaggi logici finalizzati a garantire la piena riconciliazione tra le fonti contabili e le componenti di costo rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

In primo luogo, le voci desunte dalle fonti contabili obbligatorie vengono riclassificate nelle componenti tariffarie previste dal MTR-3, considerando i valori al lordo delle poste rettificative, così da assicurare la piena riconciliazione tra i dati contabili di origine e le grandezze utilizzate nel modello tariffario.

Successivamente vengono individuate e rappresentate le poste rettificative necessarie per adeguare i dati contabili ai criteri previsti dalla regolazione tariffaria.

Infine, a valle dell'applicazione delle rettifiche regolatorie, viene determinato il valore dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario, corrispondente ai costi efficienti riconosciuti dal metodo. In tale fase si procede all'esclusione delle componenti ritenute inefficienti o già remunerate attraverso altre fonti di ricavo, nel rispetto dei principi di corretta determinazione dei costi riconoscibili in tariffa.

L'intero processo metodologico consente di garantire la piena coerenza tra i dati contabili della gestione e le grandezze tariffarie utilizzate per la predisposizione del PEF, rendendo trasparente e verificabile il percorso che conduce dalle risultanze contabili ai costi efficienti riconosciuti dalla regolazione.

Nel caso del Comune di Brindisi, tuttavia, la procedura ordinaria di validazione sopra descritta non ha potuto trovare integrale applicazione con riferimento al gestore Teknoservice S.r.l., per due distinte ragioni.

In primo luogo, il gestore è subentrato nell'esecuzione del servizio nel corso dell'anno 2025. Conseguentemente, in applicazione delle previsioni regolatorie relative ai casi di avvicendamento gestionale, il Piano Economico Finanziario è stato predisposto facendo ricorso ai costi previsionali di subentro in luogo dei dati contabili dell'anno a-2 normalmente utilizzati quale base della validazione tariffaria. Tale circostanza non ha pertanto consentito lo svolgimento delle ordinarie verifiche di riconciliazione tra le componenti tariffarie e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie proprie del gestore.

In secondo luogo, diversamente da quanto avvenuto per gli altri gestori dell'ambito territoriale, Teknoservice S.r.l. non ha compilato il file istruttorio RDT predisposto da AGER, limitandosi alla trasmissione del solo tool ufficiale ARERA contenente la valorizzazione dei costi previsionali di subentro. Tale circostanza non ha consentito l'esecuzione delle verifiche automatiche e delle ulteriori attività istruttorie di completezza, coerenza e congruità previste dalla metodologia uniforme adottata da AGER.

Pertanto, con riferimento al gestore Teknoservice S.r.l., le verifiche istruttorie hanno necessariamente assunto carattere limitato e sono state circoscritte alla verifica della coerenza della valorizzazione dei costi previsionali di subentro con la documentazione trasmessa, non essendo stato possibile svolgere il procedimento ordinario di validazione fondato sulla riconciliazione analitica delle componenti tariffarie con le fonti contabili e sulla compilazione del file istruttorio predisposto da AGER.

I valori riportati nelle tabelle dei precedenti capitoli costituiscono pertanto il risultato dell'attività istruttoria svolta da AGER tenendo conto delle specificità del caso di subentro gestionale e dei limiti informativi sopra descritti.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Conclusa l'attività di validazione dei dati trasmessi dai gestori, descritta nella sezione precedente, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle determinazioni di propria competenza ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e nella Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, l'attività istruttoria svolta dall'ETC ha riguardato la definizione dei parametri e dei coefficienti necessari alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con specifico riferimento al coefficiente di recupero della produttività (X), ai coefficienti di miglioramento della qualità del servizio (QL) e di promozione della raccolta differenziata (PG), nonché al coefficiente C116 e al coefficiente di riduzione per insoluto (CRI), nel rispetto dei criteri e degli intervalli di valorizzazione stabiliti dall'Autorità.

L'ETC ha inoltre provveduto alla valutazione delle componenti previsionali di costo ammissibili ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del MTR-3, alla verifica della corretta determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, alla valorizzazione dei fattori di sharing b e ω , nonché alla quantificazione e gestione delle componenti di congruaggio maturate nelle annualità pregresse.

Le attività istruttorie sono state infine integrate dalle valutazioni necessarie a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assicurando la sostenibilità del servizio e la corretta copertura dei costi riconosciuti per ciascun ambito tariffario.

Le determinazioni adottate dall'ETC nell'ambito di ciascuna delle attività sopra richiamate sono illustrate nei paragrafi che seguono, con indicazione dei criteri e delle motivazioni sottostanti alle scelte effettuate, in conformità con l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa regolatoria vigente.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento alle quattro annualità 2026-2029, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, dimostrando l'esperienza della procedura partecipata con il gestore ove previsto dalla metodologia tariffaria e rappresentando la rispondenza del piano economico-finanziario con gli esiti delle procedure di affidamento, con particolare riferimento alla salvaguardia delle efficienze conseguite in sede di affidamento.

Nel caso di predisposizione di un piano economico-finanziario unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto della misura del limite e della fissazione dei coefficienti che lo compongono, nonché del rispetto del limite medesimo, con

riferimento all'insieme di ambiti tariffari aventi le caratteristiche contenute nel sopra richiamato comma 31.2 a cui il PEF si riferisce.

Nel caso di inerzia del gestore l'Ente territorialmente competente relaziona in merito al rispetto delle regole di cui al comma 8.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF.

Ai sensi dell'art. 4 del MTR-3, in ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2029, il limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla seguente formula:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove: il parametro ρ_a rappresenta il limite massimo di incremento percentuale annuale delle entrate tariffarie e, ai sensi del comma 4.2 del MTR-3, è determinato dalla seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Dove:

- **RPI_a** rappresenta l'incremento tariffario riconosciuto in ragione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno a , fissato dall'Autorità nella misura dell'1,9%, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/ri;
- **X_a** rappresenta il coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 6 del MTR-3 all'interno dell'intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5%, che riduce il limite di crescita tariffaria in misura proporzionale agli obiettivi di efficientamento attesi;
- **K_a** rappresenta il coefficiente di potenziamento del servizio, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, finalizzato a riconoscere eventuali incrementi del limite di crescita tariffaria connessi al miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio.

La formulazione sopra richiamata riflette la logica sottesa al metodo tariffario: la crescita delle entrate tariffarie è riconosciuta in misura corrispondente all'inflazione programmata (RPI_a), al netto del recupero di produttività richiesto al gestore mediante il coefficiente X_a . Eventuali incrementi ulteriori possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza di interventi di potenziamento o miglioramento del servizio, valorizzati attraverso il coefficiente K_a .

La determinazione dei valori puntuali dei coefficienti sopra richiamati costituisce una prerogativa dell'Ente Territorialmente Competente ai sensi degli artt. 4-6 del MTR-3 e deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto delle specificità dell'ambito tariffario, degli obiettivi perseguiti e delle condizioni economico-finanziarie della gestione.

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i criteri adottati da AGER ai fini della valorizzazione dei coefficienti previsti dal metodo tariffario.

Si ritiene preliminarmente necessario descrivere le modalità dei parametri di performance previsti nel MTR-3, da cui dipende la quantificazione dei parametri ricompresi nella formula del limite alla crescita tariffaria.

Costo unitario effettivo " $CUeff_{a-2}$ "

Il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ è definito, ai sensi del comma 6.3 del MTR-3, dalla seguente relazione:

$$CUeff_{a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $\sum TV_{a-2}$ e $\sum TF_{a-2}$ rappresentano rispettivamente la somma delle entrate tariffarie variabili e fisse dell'ambito tariffario nell'anno $a - 2$, e q_{a-2} è la produzione complessiva di rifiuti urbani del

medesimo anno espressa in tonnellate. Ai fini della presente predisposizione tariffaria, l'anno a-2 coincide con l'esercizio 2024.

I valori assunti a riferimento, come dichiarati dal gestore, sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 16

Comune	ET 2024	RU 2024	CUEff2024	ET 2025	RU 2025	CUEff2025
Brindisi	24.932.550	39.810	62,63	28.449.407	43.572	65,29

Il valore ottenuto rappresenta il costo medio unitario delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024, espresso in termini di costo riconosciuto per chilogrammo di rifiuto prodotto. Tale indicatore sintetizza il livello di costo della gestione e costituisce il parametro di riferimento per le successive valutazioni di efficienza previste dal metodo tariffario.

Benchmark di riferimento

Il benchmark di riferimento è stato assunto in misura pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile pubblicata sul portale GEROPA del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale scelta assicura la massima oggettività, trasparenza e verificabilità del parametro di confronto, in quanto il fabbisogno standard rappresenta l'indicatore ufficiale del costo efficiente del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato a livello nazionale mediante metodologie statistiche che tengono conto delle specifiche caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche e organizzative dei singoli enti locali.

Per il Comune di Brindisi, il benchmark così determinato risulta pari al valore indicato nella tabella seguente.

Tabella 17

Comune	Bench-2 [cent€/kg]	Bench-2 [cent€/kg]
Brindisi	30,18	30,18

Coefficiente $\gamma_{1,a}$

Il coefficiente $\gamma_{1,a}$, in conformità alle disposizioni del MTR-3, è determinato in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e costituisce un indicatore del grado di compliance della gestione rispetto agli obiettivi ambientali nazionali e comunitari, ai sensi dell'art. 3.1 del Metodo.

La valutazione è considerata soddisfacente qualora la percentuale di raccolta differenziata conseguita nell'anno a-2 risulti superiore all'obiettivo individuato dall'Ente Territorialmente Competente, mentre è considerata non soddisfacente qualora tale obiettivo non venga raggiunto.

Ai fini della presente predisposizione tariffaria, AGER ha assunto quale valore obiettivo la percentuale di raccolta differenziata prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, pari al 65% dei rifiuti urbani prodotti. Tale scelta risponde all'esigenza di orientare progressivamente la gestione verso il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con riferimento all'annualità assunta a base della presente analisi (2024), il Comune di Brindisi ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata come illustrato nella tabella seguente, e di conseguenza, scaturisce il giudizio circa la valutazione del parametro γ_1 .

Tabella 18

Comune	Rd 2022	Rda	Valutazione assoluta	Valutazione relativa	Intervallo di riferimento γ_1	γ_1
Brindisi	45,31%	32,03%	Non soddisfacente	Non soddisfacente	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,400

Coefficiente γ_2, a

Il coefficiente γ_2 è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nel MTR-3, tenendo conto del livello di efficacia conseguito dal sistema di raccolta differenziata con riferimento all'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine è stato utilizzato il macro-indicatore R1, disciplinato dall'articolo 6.4 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (RQTR) e richiamato dall'articolo 3.3 del MTR-3 quale parametro di valutazione delle performance ambientali del servizio.

Il macro-indicatore R1 misura la capacità del sistema di gestione di intercettare in maniera efficace le frazioni di imballaggio soggette ai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e di garantirne un adeguato livello qualitativo ai fini dell'effettivo recupero di materia. Esso è determinato come prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette ai sistemi collettivi (EffRDSC) e la qualità della raccolta medesima (QLTRDSC), secondo la seguente relazione:

$$R1 = Eff_{RDSC} \times QLT_{RDSC}$$

Il valore assunto dal macro-indicatore rappresenta pertanto una misura sintetica dell'efficacia complessiva della filiera della raccolta differenziata degli imballaggi, tenendo conto sia della capacità di intercettazione delle frazioni valorizzabili sia della qualità merceologica dei materiali raccolti, elementi entrambi essenziali per garantire il successivo avvio a riciclo.

Ai sensi del MTR-3, il giudizio associato al parametro γ_2 è considerato soddisfacente qualora il valore di R1 risulti almeno pari a 0,85. La regolazione prevede tuttavia un meccanismo premiale volto a valorizzare i percorsi di miglioramento delle performance ambientali; pertanto, il coefficiente può essere ugualmente considerato soddisfacente anche nei casi in cui, pur in presenza di un valore inferiore alla soglia di eccellenza, il gestore o il bacino tariffario abbiano conseguito gli obiettivi di miglioramento individuati dalla metodologia regolatoria nel periodo di riferimento.

Con riferimento al Comune di Brindisi, il valore del macro-indicatore R1 è rappresentato nella tabella seguente a cui è stato associato il giudizio corrispondente.

Tabella 19

Comune	R1 _{a-2}	R1 _{base} (dall 2022)	Obiettivo R1 alternativo	Valutazione assoluta	Valutazione finale	Valutazione relativa	Intervallo di riferimento γ_2	γ_2
Brindisi	0,559		n.d.	Non soddisfacente	NON SODDISFACENTE		$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,275

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il Benchmark di riferimento, delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X :

- con riferimento a X_{reg} , l'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Per il valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento

della condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

- con riferimento a X_{com} , ossia nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, l'Ente territorialmente competente dimostra la corrispondenza tra il valore definito per l'ambito tariffario e il valore offerto dall'aggiudicatario della gara.

Ai sensi dell'art. 6 del MTR-3, il coefficiente di recupero di produttività Xa è determinato dalla seguente formula:

$$Xa = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

dove:

- $X_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei criteri previsti dal Metodo;
- $X_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

Con riferimento alla componente $X_{com,a}$ l'art. 6 del MTR-3 prevede che la stessa sia valorizzata sulla base del recupero di efficienza offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Nel caso in esame, gli affidamenti al gestore sono stati disposti mediante il modello del "in house providing" e non derivano da procedure ad evidenza pubblica; conseguentemente, il valore di $X_{com,a}$ è assunto pari a zero.

La determinazione della componente $X_{reg,a}$ è effettuata in applicazione della matrice di valutazione prevista dall'art. 6.2 del MTR-3 (di seguito riportata), che consente di individuare il relativo intervallo di valorizzazione sulla base di due elementi:

- il confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e il benchmark di riferimento ($Bench_{a-2}$);
- la valutazione della qualità ambientale delle prestazioni, espressa dal parametro composito γ_a , determinato come somma dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Figura 1

		$CU_{effa-2} > Benchmark$	$CU_{effa-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0.3\% < X_{reg,a} \leq 0.5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_{reg,a} \leq 0.3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_{reg,a} \leq 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0.1\%$

Il parametro γ_a sintetizza il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali della gestione, tenendo conto sia delle performance conseguite in materia di raccolta differenziata sia dell'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. Le modalità di determinazione dei parametri richiamati sono state illustrate nei paragrafi precedenti.

Nella tabella seguente sono riportati i valori riscontrati per il Comune di Brindisi e il conseguente posizionamento all'interno della matrice prevista dal MTR-3.

Nell'ambito di tale intervallo, AGER ha ritenuto di assumere il valore indicato nella tabella seguente. Tale scelta consente di temperare gli obiettivi di efficientamento richiesti dal metodo tariffario con le esigenze di sostenibilità economica e organizzativa della gestione.

Si specifica infine che la valorizzazione del parametro X_a è stata estesa in egual misura a tutti i gestori che espletano attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Brindisi.

Tabella 20

Comune	$(1+\gamma_a)$	$(1+\gamma_a) \leq 0.5$	Giudizio del livello	CU_{effa-2}	Benchmark	$CU_{effa-2} > Benchmark$	Schema	X_{reg_a}
Brindisi	0,33	SI	soddisfacente o Int	62,63	30,18	SI	Schema I	0,48%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, oltre che sulla base dell'indicatore di efficienza economica di cui al medesimo comma, sulla base degli obiettivi di consolidamento o di miglioramento della gestione, facendo opportunamente riferimento ai rilevanti obblighi normativi e/o alla pianificazione d'ambito e dando conto della partecipazione del/i gestore/i alle valutazioni in parola.

Il medesimo Ente procede, quindi, a indicare e giustificare il valore del coefficiente K_a , fissato per ciascuna annualità del periodo 2026-2029, fornendo le opportune evidenze, distinguendo tra le grandezze K_{reg} , e K_{com} secondo quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e specificato nella determinazione 1/DTAC/2025.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi di miglioramento, in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, alla base della determinazione del coefficiente K_a , fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, nonché gli standard previsti dal TQRIF.

Ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, il coefficiente di potenziamento del servizio K_a è determinato dalla seguente relazione:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove:

- $K_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente in funzione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento del servizio programmati;
- $K_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

La componente $K_{com,a}$ corrisponde al valore eventualmente offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Analogamente a quanto illustrato con riferimento al coefficiente X_a , gli affidamenti dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria sono stati effettuati mediante il modello dell'in-house providing e non attraverso procedure ad evidenza pubblica; conseguentemente, il valore di $K_{com,a}$ è assunto pari a zero.

La determinazione della componente $K_{reg,a}$ è effettuata sulla base della matrice di valutazione prevista dall'art. 5 del MTR-3, che individua i relativi intervalli di valorizzazione considerando congiuntamente:

- il rapporto tra il costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e il benchmark di riferimento (Ben_{cha-2}). Diversamente da quanto previsto per il coefficiente Xa , il confronto viene effettuato applicando una soglia di tolleranza pari al 5%, secondo quanto disposto dal Metodo;
- la tipologia degli obiettivi programmati dall'ETC, distinti tra interventi di consolidamento dei livelli di servizio esistenti e interventi di miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali.

Figura 2

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{effa-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CU_{effa-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Sulla base delle valutazioni effettuate e dei parametri riepilogati nella tabella seguente, la gestione del Comune di Brindisi risulta collocata nel seguente schema regolatorio con riferimento a tutte le annualità del terzo periodo regolatorio. Nell'ambito degli intervalli consentiti dal MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto opportuno valorizzare, per ciascuna annualità del periodo regolatorio, il coefficiente ($K_{reg,a}$) nella misura percentuale riportata nella tabella seguente. Tale scelta risponde all'esigenza di contenere gli impatti tariffari a carico dell'utenza, evitando incrementi eccessivamente gravosi e garantendo, al contempo, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei soggetti gestori. La determinazione del coefficiente è stata assunta in piena condivisione con il gestore affidatario del servizio. Si precisa, infine, che il coefficiente (K_a), come sopra determinato, è stato applicato uniformemente a tutti i soggetti che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani del Comune di Brindisi, in coerenza con l'assetto gestionale e tariffario adottato dall'Ente Territorialmente Competente.

Tabella 21

Comune	ET 2024	RU 2024	$CU_{eff2024}$	Benchmark	$\frac{CU_{eff2024}}{Benchmark} > 1.05$	Giudizio	Schema	K massimo
Brindisi	24.932.550	39.810	62.63	30,18	VERO	Miglioramento	Schema III	5,0%

5.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3.

Ai sensi dell'art. 5.3 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può valorizzare, nell'ambito del parametro pa , il coefficiente $CRIa$, finalizzato a riconoscere gli effetti dei maggiori oneri sostenuti dai gestori in conseguenza della dinamica inflattiva registrata nel biennio 2022-2023 e non integralmente intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. La valorizzazione di tale coefficiente è soggetta al vincolo previsto dal Metodo, secondo cui il valore di $CRIa$ non può eccedere l'80% del coefficiente di potenziamento del servizio Ka , ossia:

$$CRIa \leq 0,8 \cdot Ka.$$

In coerenza con tale impostazione e nell'ambito delle interlocuzioni svolte con i gestori operativi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, è stata pertanto condivisa l'opportunità di assumere un valore nullo per la componente CRIa per tutte le annualità del periodo regolatorio.

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di gradualità e sostenibilità tariffaria perseguiti dal MTR-3.

5.2 Costi operativi incentivanti (COnew^{exp} e COI^{exp})

Ai sensi dell'art. 10 del MTR-3, approvato con Deliberazione ARERA n. 367/2025/R/rif, i Costi Operativi Incentivanti (COI) rappresentano componenti tariffarie di natura eccezionale e aggiuntiva rispetto ai costi operativi ordinariamente riconosciuti dal Metodo, sulla base dei costi desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Tali componenti sono finalizzate a sostenere e incentivare interventi specifici di miglioramento, potenziamento e sviluppo del servizio che producano benefici concreti e misurabili per gli utenti e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica, qualità contrattuale, sostenibilità ambientale ed efficientamento previsti dalla regolazione di settore. La disciplina dei Costi Operativi Incentivanti trova fondamento nell'esigenza di consentire ai gestori di affrontare processi di evoluzione organizzativa e operativa che comportano maggiori oneri non riconducibili alla gestione ordinaria, garantendo al contempo che tali costi siano strettamente correlati a interventi effettivamente realizzati, verificabili e coerenti con gli obiettivi di sviluppo individuati dall'Ente Territorialmente Competente.

In tale contesto, l'art. 10 del MTR-3 distingue due diverse tipologie di componenti incentivanti:

- i Corrispettivi Operativi Incentivanti (COI^{exp}), ovvero costi di natura previsionale riferiti a interventi di miglioramento qualitativo, efficientamento gestionale o potenziamento di attività che hanno natura "una tantum" e non sono quindi ricorrenti;
- i Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew), i quali sono ugualmente costi di natura previsionale per miglioramento della qualità del servizio, ma che al contrario dei COI, hanno natura ricorrente e sistemica.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal MTR-3. In particolare, gli interventi devono risultare coerenti con la pianificazione di settore e con gli obiettivi individuati dall'ETC, essere adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione tecnica ed economica, nonché consentire la puntuale verifica degli effetti prodotti in termini di miglioramento del servizio, incremento delle performance ambientali o ampliamento delle prestazioni rese all'utenza. L'Ente Territorialmente Competente è pertanto chiamato a svolgere una specifica attività istruttoria volta a verificare l'ammissibilità degli interventi proposti, la ragionevolezza dei costi associati, la loro effettiva natura incrementale rispetto alle attività già riconosciute in tariffa e la coerenza con il quadro programmatico e regolatorio di riferimento.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER per il Comune di Brindisi con riferimento alle singole componenti incentivanti richieste dai gestori, nonché le motivazioni poste alla base del relativo riconoscimento tariffario.

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica gli importi validati e il/i *target* di miglioramento di natura sistematica da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi.

L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.

Con riferimento alle componenti previsionali di cui all'art. 10 del MTR-3, nel corso dell'istruttoria l'Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento dei Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew,exp), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Non essendo pervenute richieste di riconoscimento della componente COnew,exp, né essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da evidenziare l'attivazione di nuovi servizi o l'introduzione di interventi di carattere sistemico idonei a determinare maggiori costi operativi riconoscibili ai sensi del MTR-3, le attività programmate risultano riconducibili all'ordinaria evoluzione della gestione e trovano adeguata copertura nell'ambito delle componenti tariffarie ordinarie previste dal Metodo.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, l'Ente territorialmente competente indica l'importo o gli importi validati e il *target* o i *target* di miglioramento da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza.

L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.

Analogamente a quanto illustrato con riferimento alla componente tariffaria COnew,exp, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento dei costi operativi incentivanti (COI), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Le eventuali istanze presentate sono state oggetto di specifica istruttoria, volta a verificare la riconducibilità dei maggiori costi alle fattispecie previste dal MTR-3, la coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla regolazione.

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta, AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente, non ha proceduto alla valorizzazione della componente previsionale COI, che risulta pertanto assunta pari a zero per tutte le annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

Ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità costituiscono componenti previsionali straordinarie che possono essere riconosciute, al fine di intercettare particolari dinamiche di costo che, per natura, entità o tempistica di manifestazione, non risultano adeguatamente rappresentate dai meccanismi ordinari di aggiornamento delle entrate tariffarie previsti dal Metodo. L'introduzione di tali componenti risponde all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in presenza di fattori esogeni, obblighi normativi, adeguamenti organizzativi o specifiche esigenze di miglioramento del servizio che comportano oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nelle basi di costo storiche. La loro valorizzazione costituisce pertanto uno strumento eccezionale e puntuale, finalizzato ad evitare che costi effettivamente sostenuti o prevedibilmente sostenibili dai gestori rimangano privi di copertura tariffaria pur risultando funzionali al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni rese all'utenza.

In particolare, l'art. 8 del MTR-3 individua quattro distinte componenti previsionali:

- *CTSA*, destinata al riconoscimento di specifici costi operativi connessi alle attività di trattamento e smaltimento, nei casi e secondo le modalità previste dalla regolazione;
- *CO116*, finalizzata a intercettare gli effetti economici derivanti dall'introduzione di disposizioni normative o regolatorie sopravvenute, che determinano maggiori oneri non già riflessi nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
- *CQ*, volta a riconoscere i costi sostenuti per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e per l'adeguamento agli standard qualitativi introdotti dall'Autorità ai sensi del TQRIF;
- *COANT*, limitatamente agli anni 2026, 2027, volto alla copertura di eventuali oneri che possano trovare manifestazione nel 2026/27 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata alla verifica, da parte dell'ETC, dell'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, della coerenza dei costi con le finalità individuate dalla regolazione e dell'assenza di sovrapposizioni con altre componenti già riconosciute in tariffa. In tale ambito, l'Ente Territorialmente Competente è chiamato a valutare la ragionevolezza, la pertinenza e la documentabilità dei maggiori oneri rappresentati dai gestori, assicurando che il loro eventuale riconoscimento risulti coerente con i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità economica posti alla base del Metodo Tariffario.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento a ciascuna delle componenti previsionali disciplinate dall'art. 17 del MTR-3, evidenziando le motivazioni sottese alle relative scelte di valorizzazione e i criteri adottati ai fini del loro eventuale riconoscimento tariffario.

5.3.1 Componente previsionale *CTSA^{exp}*

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CTSA^{exp}*, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Con riferimento alla componente previsionale in oggetto, AGER ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale *CTSA*, e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente *CTSA*, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.2 Componenti previsionali *CO116*

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO116*, l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza

di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Con riferimento alla componente previsionale CO_{116} , l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CO_{116} e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CO_{116} , assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Con riferimento alla componente previsionale CQ, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CQ e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CQ, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{ANT} , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri, variabili e/o fissi, relativi ai CRT_a , CRD_a e CSL_a , che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione del MTR-3.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute illustrando le opportune evidenze documentali.

Analogamente alle altre componenti tariffarie previsionali previste dal MTR-3, con riferimento alla componente CO_{ANT} , l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie. Le istanze formulate dai gestori sono state oggetto di specifica istruttoria, finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, la congruità della documentazione trasmessa e l'effettiva ammissibilità dei maggiori oneri richiesti ai fini del riconoscimento della componente previsionale. All'esito delle verifiche effettuate, AGER ha proceduto alla valorizzazione della componente CO_{ANT} nei limiti ritenuti ammissibili ai sensi della regolazione vigente. Gli importi riconosciuti per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029 sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 22

Comune	COANT,TV,a		COANT,TF,a	
	2026	2027	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO
Brindisi	98.938	428.729	65.958	285.819

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione, nell'ambito dell'intervallo $[0.2,0.9]$ e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di *sharing* (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$). Le suddette valutazioni sono rappresentate con riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei, sintetizzato attraverso i parametri γ_1 e γ_2 che esprimono, rispettivamente, il giudizio sul rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (quest'ultimo misurato attraverso il macro-indicatore R1, determinato secondo una delle opzioni previste dal comma 3.3 del MTR-3).

Ai sensi dell'art. 3.4 del MTR-3, il fattore di *sharing* ba disciplina le modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali recuperati e dalla valorizzazione energetica dei rifiuti, individuando la quota di tali ricavi che deve essere trasferita a beneficio dell'utenza attraverso una riduzione delle entrate tariffarie riconosciute al gestore. Il meccanismo introdotto dall'Autorità è finalizzato a garantire un'equa distribuzione dei benefici economici generati dalla valorizzazione dei rifiuti, contemperando l'esigenza di incentivare il gestore al miglioramento delle performance ambientali con quella di riconoscere agli utenti una parte dei risultati economici conseguiti grazie ai comportamenti virtuosi di raccolta differenziata e corretta separazione dei rifiuti. In tale prospettiva, il fattore di *sharing* costituisce uno strumento di regolazione incentivante che collega il livello di trattenimento dei ricavi da valorizzazione alle performance ambientali della gestione. All'aumentare della qualità e dell'efficacia del servizio, il Metodo consente infatti di riconoscere al gestore una quota maggiore dei proventi conseguiti, mentre una quota residuale viene trasferita agli utenti mediante una corrispondente riduzione del fabbisogno tariffario. La determinazione del valore del parametro ba è effettuata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei livelli di qualità ambientale raggiunti dalla gestione, misurati attraverso i coefficienti γ_1 e γ_2 , rispettivamente riferiti al grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. In applicazione dei criteri e degli intervalli di valorizzazione previsti dall'art. 3.4 del MTR-3, il valore del fattore di *sharing* è stato pertanto determinato tenendo conto delle valutazioni effettuate con riferimento ai parametri γ_1 e γ_2 , secondo la matrice riportata nella figura seguente.

Figura 3

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Per le modalità di determinazione dei coefficienti γ_1 e γ_2 e per le relative valutazioni effettuate dall'Ente Territorialmente Competente si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 5.1 della presente relazione. Sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate con riferimento ai parametri di qualità ambientale della gestione e in applicazione della matrice di cui all'art. 3.4 del MTR-3, la gestione risulta collocata nello schema regolatorio e nel relativo quadrante individuati dall'Ente Territorialmente Competente. Conseguentemente, il fattore di *sharing* b_a è stato determinato nell'ambito dell'intervallo di valorizzazione previsto dal Metodo per il quadrante di appartenenza. Nell'ambito del range regolatorio così individuato, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla determinazione del valore puntuale del parametro b_a , tenendo conto della finalità incentivante

sottesa al meccanismo di sharing, volto a promuovere il miglioramento delle performance ambientali della gestione, nonché dell'esigenza di contenere l'impatto tariffario sull'utenza, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. La valorizzazione adottata mira, pertanto, a garantire un adeguato bilanciamento tra la restituzione all'utenza di una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti e il mantenimento delle condizioni economiche necessarie al perseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio. I valori dei coefficienti γ_1 e γ_2 , il quadrante regolatorio risultante e il corrispondente valore del parametro b_a individuato dall'Ente Territorialmente Competente sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 23

Comune	γ_1	γ_2	Intervallo riferimento b	Valore b
Brindisi	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	(0,7-0,9]	0,88

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

AGER, nell'ambito delle attività di validazione previste dal MTR-3, ha verificato la corretta determinazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, accertandone la piena conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Metodo Tariffario. Per gli aspetti inerenti alla stratificazione delle immobilizzazioni si rinvia a quanto illustrato nel Capitolo 4 della presente relazione.

L'attività istruttoria ha riguardato, in primo luogo, la verifica della corrispondenza tra le stratificazioni cespitali trasmesse dai gestori e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, nonché la corretta riconducibilità delle immobilizzazioni al perimetro regolatorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tale ambito è stato accertato che le immobilizzazioni considerate ai fini tariffari fossero effettivamente afferenti alle attività regolamentate e coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dall'Autorità.

Le verifiche svolte hanno inoltre interessato la corretta individuazione dei cespiti rilevanti ai fini regolatori, con riferimento alle immobilizzazioni in esercizio nelle annualità 2024 e 2025, non integralmente ammortizzate e non oggetto di dismissione. È stata altresì accertata la corretta valorizzazione delle stesse sulla base del costo storico originario, opportunamente depurato delle componenti non riconoscibili ai sensi della regolazione vigente. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della coerenza tra i dati riportati nel Piano Economico Finanziario e quelli desumibili dalle scritture contabili e dal libro cespiti, nonché alla corretta determinazione dei fondi di ammortamento e delle quote annue riconosciute in tariffa.

L'Ente territorialmente competente dà atto, a titolo esemplificativo, delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;

Con riguardo alle vite utili regolatorie, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per le categorie di cespiti espressamente individuate dall'Autorità.

- al rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Per le immobilizzazioni non direttamente riconducibili alle categorie regolatorie, è stata verificata la corretta applicazione del criterio previsto dal comma 15.4 del MTR-3, sulla base di valutazioni coerenti con la natura dei beni, le loro caratteristiche tecnico-funzionali e la residua capacità di utilizzo nell'ambito del servizio.

Inoltre, in caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.5 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in diminuzione ai sensi del comma 15.5 del MTR-3. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in aumento ai sensi del successivo comma 15.6. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

5.6 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Con riferimento al quadriennio regolatorio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla verifica delle componenti a conguaglio valorizzate nella presente predisposizione tariffaria, accertandone la corretta determinazione sulla base dei dati trasmessi dai gestori, delle risultanze delle fonti contabili obbligatorie e degli esiti elaborati mediante il Tool di calcolo predisposto dall'Autorità. Le verifiche sono state svolte in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del MTR-3, che disciplinano i meccanismi di recupero o restituzione di partite economiche riferite ad annualità pregresse, al fine di garantire l'allineamento tra costi effettivamente sostenuti, entrate tariffarie riconosciute e ricavi effettivamente conseguiti.

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse ($a-2$), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.

Con riferimento a quanto previsto dall'MTR-3 in materia di rendicontazione dei costi operativi incentivanti (COI), si dà atto che nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate componenti COI. Conseguentemente, non risultano interventi oggetto di monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento dei target previsti dalla regolazione, né trovano applicazione componenti di conguaglio connesse al mancato conseguimento degli obiettivi o al conseguente recupero tariffario a favore dell'utenza.

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} (parte variabile e parte fissa).

Con riferimento alla predisposizione del PEF del Comune di Brindisi, tra le componenti di congruaggio previste dal Metodo, risultano valorizzate le seguenti:

- Recupero del congruaggio inflattivo 2025 (RCI2025): tale componente è finalizzata a recuperare gli effetti derivanti dall'aggiornamento del tasso di inflazione applicabile all'annualità 2025. In particolare, il congruaggio deriva dalla differenza tra i costi operativi riconosciuti nell'ambito dell'aggiornamento biennale 2024-2025, determinati assumendo un tasso inflattivo nullo, e i corrispondenti costi ricalcolati applicando il tasso di inflazione del 2% successivamente riconosciuto dall'Autorità. La componente non risulta valorizzata in generale per il contenimento dei costi sul PEF e in particolare per teknoservice a seguito delle seguenti motivazioni:
 - il gestore non ha formulato alcuna richiesta di riconoscimento dell'inflazione 2025 nell'ambito della proposta di PEF grezzo trasmessa ad AGER, né tale istanza è contenuta nella relazione di accompagnamento. Sebbene l'ETC sia tenuto a riconoscere le componenti di costo previste dalla regolazione, tale obbligo presuppone che il gestore abbia espressamente richiesto la relativa valorizzazione nell'ambito della proposta tariffaria sottoposta all'Ente, fornendo i necessari elementi istruttori a supporto;
 - inoltre, Teknoservice è subentrata nella gestione nel corso del 2025 e, in ragione dell'avvicendamento gestionale, ha scelto di valorizzare i costi previsionali di subentro in luogo dei dati contabili storici, secondo la facoltà prevista dal MTR-3. In tale contesto non appare metodologicamente coerente riconoscere, per il medesimo periodo, anche componenti di costo riferite alla gestione precedente, quali quelle derivanti dall'adeguamento inflattivo del 2025, in quanto i due meccanismi regolatori rispondono a logiche differenti e devono ritenersi tra loro alternativi e non cumulabili.
 - l'avvio del servizio da parte di Teknoservice alle condizioni economiche contrattualmente previste costituisce un elemento che induce a ritenere che il corrispettivo pattuito fosse già considerato congruo rispetto al contesto economico vigente al momento del subentro, comprensivo della dinamica inflattiva già intervenuta nel 2025. Ne consegue che il riconoscimento di un ulteriore adeguamento inflattivo riferito alla medesima annualità determinerebbe una duplicazione del beneficio economico non coerente con l'equilibrio contrattuale e con l'impostazione metodologica del MTR-3;
- Recupero del congruaggio delle entrate tariffarie (RCFATT): la componente è finalizzata a recuperare gli scostamenti tra le entrate tariffarie approvate dall'Autorità e i ricavi effettivamente fatturati all'utenza nelle annualità di riferimento, al netto delle eventuali ulteriori risorse disponibili.

Tabella 24

Comune	Parte variabile - Anno 2024							
	ET TV previste	Ruolo TARI effettivo	Contributo MIUR	Recupero evasione	Entrate da sanzioni	Ulteriori entrate	Totale	RCFatt,TV
Brindisi	7.807.537	16.601.701	64.740	954.872			17.621.313	-9.813.776

Tabella 25

Comune	Parte fissa - Anno 2024							
	ET TF previste	Ruolo TARI effettivo	Contributo MIUR	Recupero evasione	Entrate da sanzioni	Ulteriori entrate	Totale	RCFatt,TF
Brindisi	8.342.431	8.348.255	32.423				8.380.679	-38.247

Tabella 26

Comune	Parte variabile - Anno 2025							
	ET TV previste	Ruolo TARI effettivo	Contributo MIUR	Recupero evasione	Entrate da sanzioni	Ulteriori entrate	Totale	RCFatt,TV
Brindisi	16.403.928	15.433.252	62.782	642.400			16.138.434	265.494

Tabella 27

Comune	Parte fissa - Anno 2025							
	ET TF previste	Ruolo TARI effettivo	Contributo MIUR	Recupero evasione	Entrate da sanzioni	Ulteriori entrate	Totale	RCFatt,TF
Brindisi	12.045.479	11.332.707	31.443	321.730			11.685.880	359.599

Nella componente tariffaria sono state incluse le rate 2026-2029 del piano di rientro relativo al pagamento dei maggiori oneri, riferiti ad annualità pregresse, di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Si ricorda che il recupero del piano di rientro è stato avviato nei PEF 2024 e 2025 in cui AGER ha inserito d'ufficio le rate il cui recupero era previsto dal piano di rientro per le annualità 2024 e 2025.

Tabella 28

Il Comune intende coprire la quota annua di competenza del Piano di rientro nel PEF 2026/2029?	SI
--	----

Ambito tariffario	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Post 2029
Molfetta	644.013	644.013	644.013	644.015	

Nella tabella seguente si riepilogano tutte le componenti tariffarie a congruaggio valorizzate ai fini del PEF MTR-3 per entrambi i gestori e il dettaglio per singola componente tariffaria.

Tabella 29

Componente tariffaria a congruaggio	Anno 2024			Anno 2025		
	Teknoservice SRL	Brindisi	Totale	Teknoservice SRL	Brindisi	Totale
a) RC _{RET,TV,a}	0	0	0	0	0	0
b) RC _{SMAL,TV,a}	0	0	0	0	0	0
c) RC _{CO116,TV,a}	0	0	0	0	0	0
d) RC _{CQ,TV,a}	0	0	0	0	0	0
e) RC _{CONew,TV,a}	0	0	0	0	0	0
f) RC _{COI,TV,a}	0	0	0	0	0	0
g) RC _{IMP,TV,a}	0	0	0	0	0	0
h) RC _{FATT,TV,a}	0	-387.181	-387.181	0	0	0
i) RC _{I25,TV,a}	0	0	0	0	0	0
j) RC _{I27,TV,a}	0	0	0	0	0	0
k) RC _{H_a}	0	0	0	0	0	0
l) RC _{Δ(T-Tmax)_{pre,TV,a}}	0	0	0	0	0	0
RC _{TOT,TV,a}	0	-387.181	-387.181	0	0	0
a) RC _{RET,IF,a}	0	0	0	0	0	0
b) RC _{CO116,IF,a}	0	0	0	0	0	0
c) RC _{CQ,IF,a}	0	0	0	0	0	0
d) RC _{CONew,IF,a}	0	0	0	0	0	0
e) RC _{COI,IF,a}	0	0	0	0	0	0
f) RC _{FATT,IF,a}	0	-38.247	-38.247	0	0	0
g) RC _{I25,IF,a}	0	0	0	0	0	0
h) RC _{I27,IF,a}	0	0	0	0	0	0
i) RC _{wacc,IF,a}	0	0	0	0	0	0
j) RC _{Δ(T-Tmax)_{pre,IF,a}}	0	0	0	0	0	0
RC _{TOT,IF,a}	0	-38.247	-38.247	0	0	0
RC _{TOT}	0	-425.429	-425.429	0	0	0

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, *Tool* di calcolo, nonché delle attività di procedura partecipata dal gestore.

L'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito del procedimento di validazione disciplinato dall'art. 30 del MTR-3, ha effettuato le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assumendo a riferimento il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dall'applicazione del Tool di calcolo di cui all'Allegato 1 al Metodo.

Le attività istruttorie hanno riguardato la verifica della capacità del sistema tariffario di assicurare, in prospettiva, la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio, dei costi d'uso del capitale e degli investimenti programmati, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica della gestione e di tutela dell'utenza sottesi alla regolazione ARERA. A tal fine, è stata analizzata la struttura complessiva del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza tra il fabbisogno economico-finanziario espresso dai gestori e il livello delle entrate tariffarie effettivamente riconoscibili in applicazione delle disposizioni del MTR-3.

Le verifiche hanno inoltre interessato la sostenibilità finanziaria della gestione, con particolare riguardo alla capacità dei flussi di cassa prospettici di garantire la copertura degli impegni connessi all'ordinaria gestione del servizio, all'attuazione degli interventi programmati e al mantenimento delle condizioni di equilibrio nel corso dell'intero periodo regolatorio.

Particolare rilievo ha assunto il confronto sviluppato tra l'Ente Territorialmente Competente (AGER), l'Amministrazione Comunale e il gestore nell'ambito della procedura partecipata prevista dal MTR-3, che ha accompagnato l'intero percorso di predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario. Tale attività non si è limitata ad una mera trasmissione documentale, ma si è concretizzata in un processo strutturato di interlocuzione tecnica finalizzato alla condivisione delle principali assunzioni sottostanti la predisposizione tariffaria, alla verifica congiunta delle dinamiche di costo rappresentate dal gestore e all'analisi degli effetti derivanti dalle diverse opzioni regolatorie disponibili. Nel corso di tale confronto sono stati esaminati e condivisi gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti ai fini dell'equilibrio della gestione, tra cui la quantificazione dei costi efficienti riconoscibili, l'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali e di conguaglio, la sostenibilità degli investimenti programmati, la determinazione dei parametri di competenza dell'ETC e le modalità di articolazione della manovra tariffaria nel periodo 2026-2029. Le soluzioni adottate nella presente predisposizione rappresentano pertanto il risultato di un percorso istruttorio condiviso e partecipato, sviluppato in contraddittorio con il gestore e fondato sulla progressiva convergenza delle valutazioni tecniche effettuate dalle parti. Le conclusioni raggiunte dall'ETC trovano pieno riscontro nelle analisi e nelle valutazioni riportate dal gestore nella propria relazione di accompagnamento, nella quale viene individuato il livello delle entrate tariffarie riconoscibili quale condizione necessaria per assicurare la copertura dei costi efficienti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Le risultanze delle simulazioni economiche e tariffarie elaborate dal gestore sono state oggetto di approfondimento e confronto nell'ambito della procedura partecipata, pervenendo a valutazioni sostanzialmente convergenti. Alla luce delle verifiche effettuate e degli esiti del percorso istruttorio condiviso con il gestore, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dalla presente predisposizione sia idoneo ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intero periodo regolatorio 2026-2029. Non emergono, infatti, elementi di criticità tali da compromettere la sostenibilità della gestione o la capacità del sistema tariffario di garantire la copertura dei costi riconosciuti secondo i criteri stabiliti dal MTR-3.

AGER ha infatti convocato il gestore Teknoservice S.r.l. nell'ambito della procedura partecipata, proprio al fine di verificare le condizioni di equilibrio economico-finanziario della proposta tariffaria elaborata ai sensi del MTR-3. L'incontro si è svolto in data 20 luglio 2026, alla presenza dei

rappresentanti di AGER, del Comune di Brindisi e del Gestore, ed è stato finalizzato a condividere i criteri metodologici adottati dall'Ente Territorialmente Competente per la determinazione dei costi riconoscibili e a verificare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in relazione al corrispettivo contrattuale. All'esito del confronto, AGER ha rappresentato il percorso metodologico seguito per la valorizzazione dei costi riconoscibili, individuando un equilibrio economico-finanziario della gestione pari a € 15.228.268 per l'annualità 2026 e € 15.577.208 per l'annualità 2027, importi risultanti dagli sviluppi indicati nella tabella seguente.

Tabella 30

Composizione costi del contratto		
Descrizione	2026	2027
Costi del personale	10.035.609	10.035.610
Altri costi del contratto escluso il personale	4.650.813	4.650.813
Valore del contratto esecutivo nel 2025	14.686.422	14.686.423
Rivalutazione contratto moneta 2026 + costi del personale		
Descrizione	2026	2027
Altri costi del contratto escluso il personale	4.650.813	4.650.813
Inflazione 2026 1,2%	55.810	55.810
Costo del personale senza inflazione	10.035.609	10.035.610
Costo del personale adeguamento CCNL	486.036	834.975
Contratto rivalutato moneta 2026	15.228.268	15.577.208
Tabella di raccordo valori MTR-3 con costi di contratto rivalutati		
Descrizione	2026	2027
Valore MTR-3	15.652.831	15.860.749
<i>Detrazioni operate componente CRD</i>	<i>424.563</i>	<i>283.541</i>
Valore netto detrazioni	15.228.268	15.577.208

Il medesimo giorno, con nota prot. n. 6427-26/DB/br/ag del 20 luglio 2026, Teknoservice S.r.l. ha preso atto delle risultanze emerse nel corso dell'incontro, affermando che: "A disposizione della scrivente, c'è un prospetto inviato dal Consulente dell'AGER aggiornato secondo il resoconto della riunione intercorsa fra Comune, gestore e Ager Puglia del 20.07.26 che identifica un equilibrio economico finanziario condiviso in € 15.228.268 per l'anno 2026 e € 15.577.208 per l'anno 2027. Si ribadisce, al fine della definizione della procedura partecipata, la trasmissione del verbale della riunione tenutasi in data odierna, così come richiesto anche dal Comune, dal quale si evinca la determinazione assunta dall'ETC in ordine all'equilibrio economico-finanziario con i relativi criteri applicati." La comunicazione del gestore costituisce riscontro dell'avvenuto svolgimento del contraddittorio e dell'interlocazione tecnica promossa da AGER nell'ambito della procedura partecipata, nonché della condivisione delle risultanze economiche conseguite all'esito dell'istruttoria, fermo restando che la determinazione finale del Piano Economico Finanziario e dei relativi criteri di valorizzazione rimane di esclusiva competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'ambito del procedimento di validazione previsto dalla regolazione ARERA.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.

Ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, le entrate tariffarie determinate mediante l'applicazione del MTR-3 costituiscono valori massimi riconoscibili ai fini tariffari. La medesima disposizione prevede la possibilità, qualora sia comunque garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, di applicare livelli di entrata inferiori rispetto a quelli risultanti dal Metodo, individuando puntualmente le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente e verificando la coerenza di tale scelta con gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che si assume l'accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dal MTR-3 consenta di preservare eventuali efficienze conseguite nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica e sia coerente con gli elementi dell'offerta economica di aggiudicazione. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di preservare gli effetti delle condizioni economiche derivanti dagli affidamenti del servizio ed evitare che l'applicazione automatica del Metodo determini il riconoscimento di entrate tariffarie superiori a quelle necessarie per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Con riferimento al bacino tariffario interessato, AGER ha verificato, nel corso dell'attività istruttoria svolta ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario 2026-2029, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della facoltà prevista dall'art. 4.5 della deliberazione, valutandone la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria, con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e con gli accordi intercorsi con i soggetti interessati. All'esito delle verifiche effettuate, AGER ha ritenuto di applicare, ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione, specifiche riduzioni rispetto alle entrate tariffarie massime riconoscibili dal MTR-3. Le componenti oggetto di rinuncia, i relativi importi e le annualità interessate sono riportati nella tabella seguente. La loro individuazione è stata effettuata assumendo quale criterio di riferimento che il corrispettivo contrattuale, opportunamente rivalutato per la dinamica monetaria e adeguato per tenere conto degli incrementi del costo del personale derivanti dal rinnovo del CCNL, rappresenti il limite massimo dei costi riconoscibili ai fini della determinazione del PEF.

Tabella 31

Componente tariffaria a conguaglio	Anno 2024			Anno 2025		
	Teknoservice SRL	Brindisi	Totale	Teknoservice SRL	Brindisi	Totale
CRTa	0	0	0	0	0	0
CTSa	0	0	0	0	0	0
CTRa	0	0	0	0	0	0
CRDa	424.563	0	424.563	283.541	0	283.541
a) RCRET,TV,a	0	0	0	0	0	0
b) RCSmal,TV,a	0	0	0	0	0	0
c) RCco116,TV,a	0	0	0	0	0	0
g) RCIMP,TV,a	0	0	0	0	0	0
h) RCFAT,TV,a	0	0	0	0	0	0
l) RC125,TV,a	0	0	0	0	0	0
l) RCA(T-Tmax)pre,TV,a	0	0	0	0	0	0
IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		0	0		0	0
RC_{TOT,TV,a}	424.563	0	424.563	283.541	0	283.541
CSLa	0	0	0	0	0	0
CARCa	0	0	0	0	0	0
CGGa	0	0	0	0	0	0
CDDa	0	0	0	0	0	0
COAL,a	0	0	0	0	0	0
Amma	0	0	0	0	0	0
Acca	0	0	0	0	0	0
Ra	0	76.484	76.484	0	74.985	74.985
RLIC,a	0	0	0	0	0	0
CKlprop,a	0	0	0	0	0	0
a) RCRET,TF,a	0	0	0	0	0	0
b) RCCO116,TF,a	0	0	0	0	0	0
f) RCFAT,TF,a	0	0	0	0	0	0
g) RC125,TF,a	0	0	0	0	0	0
l) RCwacc,TF,a	0	0	0	0	0	0
l) RCA(T-Tmax)pre,TF,a	0	0	0	0	0	0
IVA indebitabile - PARTE FISSA		0	0		0	0
RC_{TOT,TF,a}	0	76.484	76.484	0	74.985	74.985
RC_{TOT}	424.563	76.484	501.048	283.541	74.985	358.526

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Ai sensi dell'art. 18.2 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimodulazione temporale delle componenti a conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT), mediante una diversa distribuzione delle stesse nell'ambito del periodo regolatorio. Tale facoltà è finalizzata a favorire una maggiore gradualità nel recepimento degli effetti economici derivanti dai conguagli tariffari, contribuendo alla stabilità del percorso tariffario e al rispetto dei limiti annuali di crescita delle entrate tariffarie previsti dalla regolazione. Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato l'eventuale necessità di ricorrere a tale facoltà, valutando gli effetti delle componenti a conguaglio sul profilo tariffario del periodo regolatorio, la sostenibilità della dinamica delle entrate tariffarie e gli equilibri economico-finanziari della gestione. All'esito delle verifiche effettuate, AGER ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 18.2 del MTR-3, procedendo alla rimodulazione temporale delle componenti RCFATT al fine di assicurare una maggiore gradualità del percorso tariffario e il rispetto dei limiti regolatori. Le componenti interessate dalla rimodulazione e la relativa distribuzione tra le annualità del periodo regolatorio sono riportate nella tabella seguente.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato la compatibilità delle entrate tariffarie risultanti dalla predisposizione del Piano Economico-Finanziario con il limite massimo di crescita annuale previsto dall'art. 4 del MTR-3, valutando altresì l'eventuale necessità di ricorrere alla facoltà di rimodulazione temporale disciplinata dall'art. 4.3 del Metodo. All'esito delle verifiche effettuate è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione temporale di una quota delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita annuale, al fine di garantire il rispetto dei vincoli regolatori, assicurare una maggiore gradualità degli incrementi tariffari e salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. AGER ha pertanto esercitato la facoltà prevista dall'art. 4.3 del MTR-3, rinviando il riconoscimento delle quote eccedenti alle annualità successive del medesimo periodo regolatorio. Gli importi oggetto di rimodulazione e la relativa distribuzione temporale sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 32

AT	Blocco rimodulazioni	Gestore	TV/TF	Rimodulazione	Recupero 2026	Recupero 2027	Recupero 2028	Recupero 2029	Recupero Post 2029
Brindisi	2022-2025	Teknoservice SRL	TV	0	0	0	0	0	0
	2022-2025	Teknoservice SRL	TF	0	0	0	0	0	0
	2026	Teknoservice SRL	TV	0		0	0	0	0
	2026	Teknoservice SRL	TF	0		0	0	0	0
	2027	Teknoservice SRL	TV	0			0	0	0
	2027	Teknoservice SRL	TF	0			0	0	0
	2028	Teknoservice SRL	TV	0				0	0
	2028	Teknoservice SRL	TF	0				0	0
	2029	Teknoservice SRL	TV	0					0
	2029	Teknoservice SRL	TF	0					0
Totale					0	0	0	0	0

Tabella 33

AT	Blocco rimodulazioni	Gestore	TV/TF	Rimodulazione	Recupero 2026	Recupero 2027	Recupero 2028	Recupero 2029	Recupero Post 2029
Brindisi	2022-2025	Brindisi	TV	0	0	0	0	0	0
	2022-2025	Brindisi	TF	0	0	0	0	0	0
	2026	Brindisi	TV	226.791		0	0	0	226.791
	2026	Brindisi	TF	205.827		0	0	0	205.827
	2027	Brindisi	TV	306.321			0	0	306.321
	2027	Brindisi	TF	278.006			0	0	278.006
	2028	Brindisi	TV	0				0	0
	2028	Brindisi	TF	0				0	0
	2029	Brindisi	TV	0					0
	2029	Brindisi	TF	0					0
Totale					0	0	0	0	1.016.945

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole del comma 4.1 del MTR-3 – allega un'apposita Relazione in cui attesta le valutazioni definite al comma 4.4 del MTR3.

L'Ente Territorialmente Competente dà atto che, con riferimento a tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, non ricorrono le condizioni per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato ai sensi dell'art. 4.1 del MTR-3.

In particolare, dalle verifiche effettuate sulle risultanze del Piano Economico Finanziario e del Tool di calcolo predisposto dall'Autorità non emergono situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione tali da giustificare il ricorso alla procedura di superamento del limite di crescita prevista dall'art. 4.4 del MTR-3. Parimenti, non si rilevano esigenze connesse al conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento del servizio o alla realizzazione di interventi straordinari tali da rendere necessario il riconoscimento di entrate tariffarie eccedenti i limiti ordinariamente determinati dal Metodo.

Alla luce di quanto sopra, l'ETC ritiene che il livello delle entrate tariffarie risultante dalla presente predisposizione sia idoneo a garantire la copertura dei costi riconosciuti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nel pieno rispetto dei limiti di crescita annuale previsti dalla regolazione vigente.

Tabella 34

● PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Brindisi			Brindisi			Brindisi			Brindisi			Brindisi		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	2.083.451	59.689	2.143.140	2.042.599	58.518	2.101.117	2.042.599	58.518	2.101.117	2.042.599	58.518	2.101.117			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	557.410	557.410	-	546.480	546.480	-	546.480	546.480	-	546.480	546.480			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	8.486.855	8.486.855	-	8.320.447	8.320.447	-	8.320.447	8.320.447	-	8.320.447	8.320.447			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	5.800.719	1.237.731	7.038.450	5.819.677	1.213.462	7.033.138	5.819.677	1.213.462	7.033.138	5.819.677	1.213.462	7.033.138			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CT₃^{var}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{IV,NEW}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{AN,IV}	98.938	-	98.938	428.729	-	428.729	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO_{NEW}^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di sharing b	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{RU}	-	969.846	969.846	-	950.829	950.829	-	950.829	950.829	-	950.829	950.829			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_{RU} + AR_{RU,SH})	-	848.615	848.615	-	831.976	831.976	-	831.976	831.976	-	831.976	831.976			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{Chf}_{IV}	-	387.181	387.181	-	-	-	-	909.507	909.507	-	1.288.028	1.288.028			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_{Chf}(1-T_{max})_{post,IV,SH}	-	387.181	387.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.113	533.113
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	1.818.961	1.818.961	-	1.746.703	1.746.703	-	1.746.703	1.746.703	-	1.746.703	1.746.703			
ΣT_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	7.983.108	10.924.890	18.907.997	8.291.005	11.053.634	19.344.638	7.862.276	11.963.141	19.825.416	7.862.276	12.341.662	20.203.937			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.771.221	-	4.771.221	4.677.668	-	4.677.668	4.677.668	-	4.677.668	4.677.668	-	4.677.668			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	90.669	90.669	-	88.891	88.891	-	88.891	88.891	-	88.891	88.891			
Costi generali di gestione CGG	688.075	459.171	1.147.246	674.583	450.168	1.124.751	674.583	450.168	1.124.751	674.583	450.168	1.124.751			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	4.593	36.670	41.263	4.503	35.951	40.454	4.503	35.951	40.454	4.503	35.951	40.454			
Costi comuni CC	692.668	586.511	1.279.178	679.086	575.010	1.254.096	679.086	575.010	1.254.096	679.086	575.010	1.254.096			
Ammortamenti Amm	982.021	-	982.021	982.021	-	982.021	982.021	-	982.021	982.021	-	982.021			
Accantonamenti Acc	-	1.982.322	1.982.322	-	1.943.453	1.943.453	-	1.943.453	1.943.453	-	1.943.453	1.943.453			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	1.982.322	1.982.322	-	1.943.453	1.943.453	-	1.943.453	1.943.453	-	1.943.453	1.943.453			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto R	733.293	-	733.293	661.610	-	661.610	593.851	-	593.851	526.091	-	526.091			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ICC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	1.715.314	1.982.322	3.697.636	1.643.631	1.943.453	3.587.084	1.575.871	1.943.453	3.519.324	1.508.112	1.943.453	3.451.565			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{IV,NEW}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{AN,IV}	65.938	-	65.938	285.819	-	285.819	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO_{NEW}^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{OP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{Chf}_{FI}	-	38.247	38.247	-	-	-	-	359.599	359.599	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{Chf}(1-T_{max})_{post,IV,SH}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.833	483.833
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	603.727	603.727	-	701.014	701.014	-	701.014	701.014	-	701.014	701.014			
ΣT_{IVa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	7.245.140	3.134.312	10.379.472	7.286.203	3.219.478	10.505.681	6.932.625	3.579.076	10.511.701	6.864.865	3.219.478	10.084.343			
ΣT_{IVa} = ΣT_{IVa} + ΣT_{FI} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	15.652.831	14.135.646	29.788.477	15.860.749	14.348.096	30.208.845	15.078.641	15.617.202	30.695.643	15.010.682	15.636.124	30.646.806			
ΣT_{IVa} = ΣT_{IVa} + ΣT_{FI} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	15.228.268	14.059.162	29.287.430	15.577.208	14.273.111	29.850.519	14.794.900	15.542.217	30.337.118	14.727.141	15.561.139	30.288.280			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			32%			45%			45%			45%			
q _{a-2} / ton			39,810			43,572			43,572			43,572			
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - (a-2)			62,63			65,29			66,22			67,17			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			30,18			30,18			30,18			30,18			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,28			-0,28			-0,28			-0,28			
totale y			-0,68			-0,68			-0,68			-0,68			
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,33			0,33			0,33			0,33			
Verifica del limite di crescita															
p _{IVa}															